

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO

PARMA

BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po – Strada Garibaldi, 75 – 43121 Parma – Tel. 0521/7971 – Fax 0521/797360

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., come da determina a contrarre N. 693 del 09/07/2010;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO STIMATO DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO:

3.1. descrizione: Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT” (MN-E-12/NI-1)

codice identificativo della gara – C.I.G. 0511447B67;

codice unico di progetto – C.U.P. B69H10000090008;

3.2. importo stimato per la prestazione è pari ad **€ 50.000,00** (cinquantamila/00) oltre ad IVA e contributi secondo la legge;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: si rimanda al Disciplinare di gara;

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché l’elaborato tecnico, sono disponibili sul sito www.agenziapo.it -appalti e contratti;

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine di presentazione dell’offerta: ore 12.00 del 27.08.2010

6.2. indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – Strada Garibaldi, 75 – 43121 Parma;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

6.4. Seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa: il giorno 30.08.2010 alle ore 9,30 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti;

8. FINANZIAMENTO: Il progetto ha ottenuto la concessione di un contributo di co-finanziamento al 50% dell'Unione Europea "Studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del Nord – 2009-IT-91405-S – nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T);

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: si rimanda al disciplinare di gara;

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: si rimanda al disciplinare di gara;

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri riportati nel disciplinare di gara;

12. GARANZIE: si rimanda al disciplinare di gara;

13. ALTRE INFORMAZIONI:

a) Gli importi dichiarati da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in valuta diversa dall'euro, dovranno essere convertiti in euro;

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) I concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, ove non intervenga aggiudicazione, decorsi i 180 giorni dalla gara;

e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i requisiti indicati nel disciplinare di gara, devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

f) l'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR per l'Emilia Romagna con

sede in Parma – Piazzale Sana Fiora, 7;

g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

h) il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Sandro Bortolotto (tel. 0425/203111 – 0521/797248).

IL DIRETTORE
(Dr. Ing. Luigi Fortunato)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO AIPO – PARMA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI

(MN-E-12/NI-1) Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT”

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 CONTENUTO GENERALE DELL'INCARICO.

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, per l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT”

In particolare, le prestazioni di cui al presente bando saranno:

1. Project managing
2. Gestione server virtuale
3. Creazione di standard documentale e logo di progetto
4. Assistenza tecnico-amministrativa nella fase di redicontazione

Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato Tecnico.

1.1 Qualificazione e consistenza del personale utilizzato

L'aggiudicatario dovrà impiegare personale di idonea professionalità ed esperienza rispetto ai servizi richiesti ed in numero non inferiore a 2 (due) unità. L'aggiudicatario deve indicare

altresì un referente che funga da persona di contatto con il Committente. La specifica competenza di ciascun professionista dovrà essere documentata da sintetico curriculum composto da massimo n. 4 facciate A4.

1.2 Tempo di esecuzione dell'incarico

Le attività avranno inizio dalla data di comunicazione formale del RUP di inizio attività fino alla data di conclusione dell'azione previsto per il **31/12/2011**. La durata è modificabile e prorogabile per accordo tra le parti, in particolare nel caso in cui il termine dell'azione progettuale più complessiva dovesse essere prorogata. All'inizio delle attività sarà definito uno specifico cronoprogramma dettagliato, sulla base di quello riportato nell'Allegato 2.

1.3 Corrispettivo

Il corrispettivo posto a base della presente gara è di **€50.000,00** (cinquantamila/00), oltre IVA ai sensi di legge. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto allegato.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.

Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006;
- b) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'art. art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
- c) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'art. art. 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.
- d) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero la partecipazione singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo.

ART. 4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si specifica:

- a) che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n. 0521/797360, entro e non oltre il giorno 19.08.2010; a tali quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare risposta scritta al richiedente; i quesiti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce appalti e contratti; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

- b) che il bando di gara, il disciplinare di gara, l'allegato tecnico il disciplinare di incarico, i modelli di dichiarazione allegati "A", "A-bis" e "A-ter", possono essere scaricati dal sito internet www.agenziapo.it, alla voce appalti e contratti.

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) l'offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato bando per la scadenza della presentazione della offerta;
- b) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in Euro;
- e) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- f) è esclusa la competenza arbitrale; l'organo competente per le procedure di ricorso è il TAR dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma;
- g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara;
- h) l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 5 GARANZIE RICHIESTE.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari a euro **1.000,00** (mille/00) e deve essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. La cauzione provvisoria è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113, qualora il proponente risultasse affidatario. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

Cauzione definitiva di cui all'art. 113 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere costituita nella misura indicata dall'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto d'appalto. La cauzione definitiva, deve permanere fino alla scadenza del contratto, comprese le eventuali proroghe o rinnovi.

Tutte le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con D.M. n. 123/2004 ove previste.

Tutte le garanzie fideiussorie di cui al presente art. 5 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella "Busta A- Documenti" (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 6 CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA. AVVALIMENTO.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) di aver realizzato un fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi di almeno euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) al netto dell'I.V.A.;
- b) di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni due servizi analoghi a quello oggetto della gara, ciascuno di importo di almeno euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto dell'iva. Dovrà essere specificato: il committente, l'oggetto dell'incarico, l'importo, il periodo di riferimento.

Nel caso di partecipazione di concorrenti raggruppati, i requisiti di cui ai numeri a), sopra indicati devono essere posseduti nella misura minima del 40% da parte del soggetto mandatario capogruppo e nella misura minima del 10% da parte di ognuno degli altri soggetti raggruppati o associati, fermo restando il possesso integrale del requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme. I due servizi analoghi di cui al punto b) possono essere stati eseguiti da qualunque dei concorrenti raggruppati.

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- 1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende avvalersi dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'[articolo 38](#) del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'[articolo 34](#) del D.Lgs. n. 163/2006;
- 5) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'incarico oppure nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 - sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi appresso indicati.

I Parametri e sub-parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono di seguito riportati, per un punteggio complessivo massimo di **100 Punti**:

OFFERTA TECNICA		
	Merito tecnico (desunto dalla relazione costituente l'offerta tecnica)	Punteggio max 70
	<i>Sub criteri</i>	<i>Sub- punteggi</i>
a)	Funzionalità e tipologia dello strumento software per il supporto al project management e al lavoro collaborativo	20

b)	Caratteristiche e gestione server virtuale	15
c)	Standard documentale e logo di progetto	10
d)	Assistenza tecnico-amministrativa nella fase di rendicontazione	25
	OFFERTA ECONOMICA	
e)	Prezzo offerto	Punteggio max 30

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico.

Il plico deve pervenire perentoriamente entro le ore **12,00 del giorno 27.08.2010** esclusivamente al seguente indirizzo: **Agenzia Interregionale per il Po – A.I.PO – Strada Garibaldi, 75 43121 Parma.**

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **Codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“A – Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica ”;

“C - Offerta economica”.

Nel caso previsto dall'art. 38, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, vale a dire nel caso di dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con un altro concorrente ma di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui esiste tale situazione, devono essere prodotti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, da

inserirsi in separata busta chiusa, con all'esterno la dicitura **“D – Documentazione ex art. 38, comma 2, lett. b), del D.lgs. n 163/2006”**.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Nella busta **“A – Documentazione amministrativa”** devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- I) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;
- II) **dichiarazione** attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativa previsti all'art. 7 del presente disciplinare di gara.
- III) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - 1) **indica** la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari. Per i concorrenti singoli o associati non soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese, devono essere **indicati gli estremi di iscrizione** negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
 - 2) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. e precisamente:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge, n. 1423/56 e s. m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/65 e s. m.; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità

che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale. *(Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali gli interessati abbiano beneficiato della non menzione);*

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m.;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
- g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- h) che al casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- l) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

oppure

di essere in regola, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/99, con le norme della suddetta Legge;

- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 *(già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);*
- m-ter) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter*) del D.Lgs. 163/2006:

(barrare la casella che interessa):

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

m-quater) (barrare la casella che interessa):

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; (tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa). La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- 3) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/56 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- 4) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 5) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nell'Allegato Tecnico, nello schema di disciplinare e nelle risposte ai quesiti;
- 6) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- 7) **(nel caso di consorzi stabili): dichiara** per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*
- 8) **indica** le attività che intende subappaltare, nei limiti consentiti dall'art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006;
- 9) **indica** la composizione del "gruppo tecnico interdisciplinare" che svolgerà il servizio con l'identificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, i ruoli, i livelli di coordinamento, i compiti, il nominativo del Capoprogetto, ovvero di referente alla Direzione di Progetto dei risultati dello Studio. Il "gruppo tecnico interdisciplinare" proposto deve comprendere tutte le competenze professionali richieste per l'esecuzione dell'incarico e meglio specificate nell'art. 1.1 del presente disciplinare. Nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno

di cinque anni all'esercizio della professione. La specifica competenza di ciascun professionista deve essere documentata da sintetico curriculum composto da massimo n. 4 facciate A4, da allegare alla presente dichiarazione.

IV) (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) dichiarazioni, rese

da ogni concorrente raggruppando, attestanti:

- 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- 3) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

V) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

VI) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): atto costitutivo o statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;

Le dichiarazioni di cui ai punti I), II), III), dell'elenco documenti devono essere rese, preferibilmente, utilizzando i modelli di dichiarazione, allegati "A" e "A-bis" del presente disciplinare. La dichiarazione di cui al punto IV), deve essere resa utilizzando, preferibilmente, il modello di dichiarazione, allegato "A-ter".

Le **dichiarazioni** di cui sopra devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti dei concorrenti; potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di professionisti associati o raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni sostitutive previste ai punti I), II), III) e IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese da tutti i soggetti raggruppati o associati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui ai punti II) e III), numeri 1), 2), 3) devono essere rese con riferimento a tutti i soggetti raggruppati.

Le attestazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al punto III) dell'elenco dei documenti, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui al numero 2), lettere b), c), m-ter) ed al numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero III) dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese anche dai soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico); l'**attestazione** di cui al numero 2) lettera c) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero III) dell'**elenco dei documenti** deve essere resa anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai numeri **I), II), III), IV), V), VI)**, dell'**elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all'Unione europea vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii

Nella busta “B” – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- **Relazione sintetica** contenente la descrizione delle modalità e delle caratteristiche tecniche del servizio e delle forniture offerti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, desunti dall'allegato tecnico:
 1. Funzionalità e tipologia dello strumento software per il supporto al project management e al lavoro collaborativo
 2. Caratteristiche e tipologia del server di gestione files, attività e comunicazioni
 3. Creazione di standard documentale e logo di progetto
 4. Attività di rendicontazione tecnico-economica.

Dovranno essere analizzate le problematiche specifiche potenzialmente influenti la realizzazione delle attività oggetto del bando. Da tali valutazioni il concorrente trarrà, indicandoli, da un lato gli elementi influenzanti la prestazione e dall'altro quelli indispensabili a conferire qualità all'offerta ed a garantire basi solide sulle quali impostare l'espletamento dell'attività.

A pena di esclusione, la relazione dovrà analizzare (nello stesso ordine) ciascuna delle quattro attività precedentemente elencate, come meglio descritte nell'allegato tecnico

La relazione dovrà essere costituita al massimo da 30 facciate A4, inclusi grafici, fotografie e allegati.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, dovranno essere specificate le informazione contenute nell'offerta tecnica che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Nella busta “C” – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente il **ribasso percentuale sull'importo della prestazione** posto a base della gara, espresso in cifre ed in lettere;

Tutti gli elaborati costituenti l'**offerta tecnica** e l'**offerta economica** di cui sopra, devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti dei concorrenti; potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel caso di raggruppamento di imprese costituendo, gli elaborati devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituende.

ART. 9 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso la sala aste dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO – Strada Garibaldi, 75 – Parma il **30.08.2010 ore 9,30**.

La **commissione giudicatrice**, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella **busta "A" – Documentazione Amministrativa**", procede a:

- a) aprire i plichi, a controllare la presenza delle tre buste A, B e C chiuse e presentate nei modi prescritti, nonché ad escludere i concorrenti che risultassero carenti;
- b) siglare, senza aprirle, le buste B e C di ogni concorrente, riponendole in ciascun plico;
- c) aprire la busta A ed a controllare la correttezza e completezza della documentazione richiesta ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- d) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- e) verificare che non abbiano presentato offerte i concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 3, lett. b), c), d), e) del presente disciplinare ed, in caso positivo, ad escludere i concorrenti dalla gara;
- f) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;

La **commissione giudicatrice** procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario informatico delle imprese** istituito presso l'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m., il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 6 del presente disciplinare. In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la presentazione, entro il termine **perentorio** di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione:

- 1) a comprova del possesso del requisito di cui alla lettera a) [*di aver realizzato un fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi di almeno euro 450.000,00*]: cifra d'affari globale derivante da attività diretta: copia dei bilanci con nota di

deposito (per tutti i soggetti tenuti alla loro pubblicazione) o delle dichiarazioni Iva o Modello Unico con copia della ricevuta della loro presentazione (per tutti gli altri soggetti); cifra d'affari globale derivante da attività indiretta: copia dei bilanci o riclassificazione degli stessi secondo la legge che la prevede, con nota di deposito, dei Consorzi o delle Società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente.

- 2) a comprova del possesso del requisito di cui alla lettera b) [*di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni due servizi analoghi a quello oggetto della gara, ciascuno di importo di almeno euro 25.000,00*]: certificati rilasciati dal committente attestanti l'oggetto, l'importo dei servizi eseguiti ed il relativo periodo di riferimento;

La documentazione sopra indicata ai punti 1) e 2) può essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata e debitamente bollata, anche in semplice copia fotostatica: in tale ultimo caso la stessa deve essere corredata da una DICHIARAZIONE (in carta libera) resa da legale rappresentante dell'Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante la conformità delle copie presentate agli originali.

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta a comprova della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione, anche a mezzo fax, ai concorrenti almeno tre giorni prima, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. e dell'articolo 27, comma 1, del DPR n. 34/2000 e s. m., del fatto all' **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione giudicatrice, quindi, procede, nella stessa o in altra seduta pubblica, a verificare, che nella busta "**B – Offerta tecnica**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.

In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**B – Offerta tecnica**", all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a

I coefficienti attraverso i quali si procederà all'assegnazione dei punteggi saranno determinati secondo il metodo previsto dall'Allegato "A" al D.P.R. 554/1999 (cd. confronto a coppie).

La **commissione giudicatrice** poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata, anche a mezzo fax, ai concorrenti ammessi con almeno tre giorni di anticipo, apre le buste "**B – Offerta economica**", contenenti le offerte relative al prezzo offerto ed agli altri elementi di valutazione, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti mediante la seguente procedura:

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d + E_i * P_e$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;

A_i, B_i, C_i, D_i, E_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a, P_b, P_c, P_d, P_e , e sono i fattori ponderali di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, indicati all'art. 8 del presente disciplinare di gara.

Ai fini della determinazione dei coefficienti A_i, B_i, C_i, D_i , e relativi rispettivamente agli elementi di valutazione a) b), c), d) dell'offerta tecnica, la commissione giudicatrice applica il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'allegato A del DPR 554/99.

Ai fini della determinazione dei coefficienti E_i , e relativi rispettivamente all'elemento e) dell'offerta economica, la commissione giudicatrice impiega la seguente formula:

$$E_i = R_i / R_{max}$$

dove:

R_i = il ribasso percentuale formulato dal concorrente i esimo;

R_{max} = il ribasso percentuale massimo offerto;

Sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre alla quinta.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora non già verificati a seguito del sorteggio del 10%, si procederà alla verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di gara. Qualora essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Troveranno altresì applicazione le ulteriori sanzioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva resterà subordinata all'esito positivo delle verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel Bando e dal presente disciplinare di gara ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

IL DIRETTORE
(Dr. Ing. Luigi Fortunato)

ALLEGATO A

MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI NUMERI I), II), III), DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

***Spett. le AIPo
Strada Garibaldi, 75
43121 PARMA***

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO di incarico per lo svolgimento dei servizi di Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT” (MN-E-12/NI-1)

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
dell’impresa / società.....
con sede in.....

CHIEDE

I) di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

II) di essere in possesso, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) di aver realizzato un fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi di almeno euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00);
- b) di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni due servizi analoghi a quello oggetto della gara, ciascuno di importo di almeno euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto dell’iva. Dovrà essere specificato: il committente, l’oggetto dell’incarico, l’importo, il periodo di riferimento.

III)

- 1) che è regolarmente iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ *

come segue:

Codice Fiscale e n. d’iscrizione

Partita IVA

data di iscrizione

iscritta nella sezione _____ il

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo

denominazione

forma giuridica attuale

sede

costituita con atto del

capitale sociale in €

durata della società

data termine

codice di attività

* *Per i concorrenti singoli o associati non soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese, devono essere **indicati gli estremi di iscrizione** negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.*

OGGETTO SOCIALE:

-che le seguenti persone hanno la qualifica di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:

cognome nome.....qualifica.....nato a

.....il....., residente in

cognome nome.....qualifica.....nato ail.....,
residente in

cognome nome.....qualifica.....nato ail.....,
residente in

cognome nome.....qualifica.....nato ail.....,
residente in

cognome nome.....qualifica.....nato ail.....,
residente in

(solo per le imprese individuali)

Titolare: cognome/nome..... nato ail.....,
residente in.....

- 2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:
- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
- che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa):

nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

_____;

nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99.

Oppure:

di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto:

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006, n. 248.

- che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa)

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (**allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate**).

m-ter) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa):

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver

denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

m-quater) (barrare la casella che interessa):

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; (tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa). La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- 3) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/56 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- 4) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 5) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nell'Allegato Tecnico, nello schema di disciplinare;
- 6) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- 7) **(nel caso di consorzi stabili): dichiara** per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati)*;
- 8) **indica** le attività che intende subappaltare, nei limiti consentiti dall'art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006;
- 9) **indica** la composizione del "gruppo tecnico interdisciplinare" che svolgerà il servizio con l'identificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Il "gruppo tecnico interdisciplinare" proposto deve comprendere tutte le competenze professionali richieste per l'esecuzione dell'incarico e meglio specificate nell'art. 1.1 del presente disciplinare. Nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. La specifica competenza di ciascun professionista deve essere documentata da sintetico curriculum composto da massimo n. 4 facciate formato A4, da allegare alla presente dichiarazione.

DICHIARA

- 1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- 2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
- 3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa):
 nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

- 4) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter*) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa):
 anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:

- per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;
- per le s.n.c.: da tutti i soci e dai direttori tecnici;
- per le s.a.s.: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici;
- per ogni altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici

ALLEGATO A ter

MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AL NUMERO IV), DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

*Spett. le AIPo
Strada Garibaldi, 75
43121 PARMA*

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO di incarico per lo svolgimento dei servizi di Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT” (MN-E-12/NI-1)

1) IMPRESA MANDATARIA

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

2) IMPRESA MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

3) IMPRESA MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

con la presente,

DICHIARANO

- di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 impegnandosi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del Raggruppamento temporaneo d'Imprese da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni.
- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di pubblici appalti di servizi.

Che le parti dell'intervento che saranno eseguite dalle suindicate Imprese sono:

impresa (mandataria): _____

impresa (mandante): _____

impresa (mandante): _____

Che l'Impresa capogruppo è:

(Ragione Sociale) (P. IVA/ CF)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____,

per l'impresa n. 1) da (a)_____

in qualità di _____ (specificare espressamente

se titolare, legale rappresentante, procuratore) sottoscrizione

_____ per l'impresa n. 2) da

(a)..... in qualità

di.....

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 3) da (a)..... in

qualità di.....

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

(a) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.

MN E 12 N.I. 1

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURE

Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del Fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT”.

COD TEN T 2009-IT-91405-S. Finanziato nel quadro delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)

ALLEGATO TECNICO

INDICE

1. Definizioni	2
2. Premesse	3
3. Articolazione e principali contenuti delle attività	5
a. Project managing/team work	5
b. Creazione di standard documentale e logo di progetto	6
c. Assistenza tecnico-amministrativa nella fase di rendicontazione	7
4. Consistenza del gruppo tecnico. Professionalità richieste	8
5. Tempi di esecuzione	8
6. Prodotti di consegna, produzioni documentali e resoconti	8
7. Allegato 1	10
8. Allegato 2	52

1. DEFINIZIONI

Committente	Soggetto che affida l'esecuzione dell'incarico, ovvero l'AIPo
Gruppo di Progettazione	Il gruppo di progettazione composto da tecnici del Committente, incaricato della predisposizione del progetto definitivo
Progetto	Tutte le attività che riguardano la progettazione definitiva dell'intervento di <i>“Sistemazione a corrente libera del Fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT”</i>
Ditta	È il soggetto al quale il Committente affida i servizi
Direzione di Servizi	Funzione interna al Committente, cui compete la responsabilità della conduzione delle attività in argomento e della verifica di qualità dei prodotti e dei servizi della Ditta e del lavoro nel suo complesso avvalendosi anche del supporto del gruppo di progettazione
Partner dell'azione	Provincia di Mantova (Coordinatore dell'azione TEN-T 2009-IT-91405-S) e Sistemi Territoriali Spa

2. PREMESSE

Il Committente è soggetto attuatore dell'intervento di sistemazione a corrente libera del Fiume Po da Isola Serafini a foce Mincio – I stralcio.

Nell'ambito di tale intervento generale è prevista la progettazione definitiva di sistemazione a corrente libera del Fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di unità di navigazione della Classe Va europea CEMT.

Il progetto ha ottenuto il 16/06/2010 la decisione della concessione di contributo finanziario dell'Unione Europea "Studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del Nord – 2009-IT-91405-S – nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)". Gli obiettivi generali del progetto globale sono lo sviluppo del sistema idroviario dell'Italia del nord (fiume Po e canali collegati) con adeguamento alla classe Va e l'interconnessione modale con gli assi stradali, ferroviari e marittimo esistenti di interesse europeo.

La programmazione e l'attuazione relativa alle linee guida Ten-T e i relativi finanziamenti sono disciplinati da:

- Decisione No 1692/96/EC del 23 Luglio 1996, modificata con Reg CE N. 1791/2006;
- Regolamento 680/2007 del 20 giugno 2007, recante regole generali per il sostegno finanziario alle reti Ten dei trasporti e dell'energia;
- programma di lavoro annuale per i contributi finanziari nell'ambito della rete TEN – T per il 2009, C(2009)2179 del 30/03/09
- BANDO SPECIALE TEN-T – PIANO DI RIPRESA ECONOMICA in attuazione della Decisione della Commissione C(2009) 2183
- Manuali, note e modulistica pubblicata sul sito web dell'Agenzia Esecutiva Ten-T;

Il progetto sarà sviluppato da un gruppo di progettisti interno al Committente (Gruppo di Progettazione) che, non disponendo al proprio interno di tutte le professionalità necessarie, intende con il presente incarico avvalersi del supporto di specifiche professionalità esterne.

Il progetto sopra citato deve essere realizzato secondo quanto previsto dalla Decisione di finanziamento della Commissione Europea C (2010)4173 def del 16/06/10 notificata in data 17/06/2010 (in allegato 1 al presente documento)

L'attuazione del progetto Ten-T consiste, per quanto di competenza di AIPo nella realizzazione del Progetto definitivo del corso libero del Fiume Po descritta nell'ambito dell' "Attività 3" della più ampia "Azione progettuale".

L'attuazione del progetto Ten-T comporta l'impegno alla presentazione al Ministero dei Trasporti e all'Agenzia Esecutiva Ten-T di relazioni periodiche tecniche e finanziarie e alla tenuta della documentazione

tecnica e finanziaria secondo le modalità di rendicontazione impartite dall’Agenzia Ten-T. La partecipazione al progetto Ten-T comporta l’impegno al rispetto dei vincoli temporali e finanziari previsti dalla convenzione di finanziamento sopra citata.

Il presente allegato tecnico individua le attività da svolgere per i servizi tecnici professionali e le forniture relativi a *“Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di Sistemazione a corrente libera del Fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT”*

Le attività svilupperanno un supporto attivo al Gruppo di progettazione con il quale la Ditta collaborerà in continuo al fine di garantire qualità nella gestione delle procedure, nella realizzazione di uno standard documentale e nella rendicontazione tecnico-amministrativa.

Resta fermo che il Committente si riserva la direzione e il coordinamento scientifico, metodologico, tecnico e operativo del progetto.

3. ARTICOLAZIONE E PRINCIPALI CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ

Le attività (servizi e forniture) saranno articolate secondo lo schema di seguito indicato.

a. Project managing/team work

Il gruppo di progettazione del Committente impegnato nelle attività di progettazione sarà composto da circa 15 tecnici in servizio presso la sede centrale di Parma e le sedi periferiche di Mantova, Rovigo e Boretto (ex-ARNI). Potranno essere previsti supporti di professionisti esterni per incarichi relativi ad approfondimenti specifici (di carattere ambientale, di modellazione idraulica e trasporto solido, ecc)

a.1 Licenza software strumento di gestione documenti / attività

Considerata la complessità del progetto e il nutrito gruppo di soggetti che, a vario titolo, saranno impegnati, è richiesta la fornitura di uno strumento software per il supporto al project management e al lavoro collaborativo.

Lo strumento dovrà garantire semplicità di uso, gestione di commenti, files, milestones. Tutte le attività dovranno essere ben raggruppate e organizzate attorno al progetto.

Tale software dovrà consentire la condivisione della documentazione tra chi collaborerà al progetto (personale AIPo, professionisti esterni e partner dell'azione), l'aggiornamento sullo stato, la gestione degli obiettivi, delle tempistiche e dei compiti di ciascun progettista.

Lo strumento software dovrà soddisfare i seguenti requisiti e funzionalità minimi:

- estrema facilità di utilizzo per ogni soggetto coinvolto;
- accessibilità da tutto il gruppo di lavoro (personale AIPo, professionisti esterni e partner dell'azione);
- risiedere su server rintracciabili;
- deve essere scalabile sulla base delle esigenze sia in termini di spazio disco (il progetto prevede la realizzazione e la condivisione di file di grandi dimensioni - centinaia di MB) che di banda minima garantita sulle principali backbone nazionali (non tutte le sedi sono collegate sulle medesime dorsali);
- garantire adeguati standard di sicurezza (accesso tramite credenziali, backup dei dati);
- permettere la tracciatura del lavoro svolto dal personale sulle singole attività (time tracking e tracking attività) anche al fine di facilitare la rendicontazione;
- permettere la gestione e scambio dinamico delle comunicazioni e informazioni- instant message
- avere un unico repository documentale condiviso
- permettere la gestione del "versioning" condiviso dei documenti
- gestione delle regole e dei permessi (basato su utenti, ruoli e gruppi)
- piena integrazione con Microsoft Office e sistema operativo in ambiente Windows (©Microsoft Corporation)

- non avere limitazioni sul numero di utenti o di progetti

Si intendono inoltre compresi:

- L'acquisizione di tutte le licenze software (senza limiti di tempo) in carico al Committente
- L'installazione del software su server di lavoro
- attività di avviamento (creazione profili, attività, task, milestone, gruppi, base)
- la formazione iniziale degli utenti (almeno n. 2 incontri di 4 ore ciascuno) presso la sede di Parma del Committente
- la fornitura della manualistica (in copia cartacea e su supporto informatico)
- il supporto tecnico all'utilizzo per tutta la durata contrattuale (tramite e-mail o telefono) di tutti gli utenti
- il backup e la trascrizione di tutti i contenuti e funzionalità su server del Committente, a conclusione del progetto
- supporto e upgrades gratuiti del software per il primo anno successivo all'acquisto della licenza

a.2 gestione server virtuale

Per l'intera durata contrattuale dovrà essere installato e gestito un server virtuale sul quale saranno installati gli applicativi di cui al punto precedente; su di esso risiederà il *repository* dei dati, la gestione degli account utente, i log dell'attività svolta. Un sistema di backup dovrà garantire la disponibilità dei dati e delle configurazioni del sistema.

Il server dovrà essere fisicamente rintracciabile; non sono pertanto ammessi server di cui non sia nota la collocazione, né server installati in paesi al di fuori dell'U.E.

Caratteristiche minime richieste per il server:

- n. 2 CPU, RAM 4 GB, HD 80 GB
- backup differenziale giornaliero 10 GB
- backup completo settimanale
- banda internet flat 10 mbps – banda garantita di 2 Mbps
- servizio di amministrazione server, patching, monitoraggio e gestione middleware

b. Creazione di standard documentale e logo di progetto

b.1 Standard documentale

La Ditta dovrà definire uno standard documentale per il progetto che includa: definizione delle varie tipologie di documenti (*.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg, *.shp, *.ppt, ecc.); layout delle copertine, layout delle pagine a seconda dei vari tipi di documento, struttura dei vari documenti di progetto, definizione degli stili (font, dimensione del testo, formattazione, ecc.).

b.1 Logo di progetto

La Ditta dovrà ideare la caratterizzazione grafica del progetto (logo di progetto)

L'immagine finale sarà consegnata nei seguenti formati elettronici: vettoriale, bmp, tiff, jpg, eps (tutti ad alta risoluzione). Il logo dovrà evocare attinenza con lo sviluppo delle infrastrutture del sistema idroviario dell'Italia del Nord e della navigazione del fiume Po e della sua connessione con il sistema idroviario dell'Italia del Nord e della rete transeuropea dei trasporti.

Si intendono inoltre compresi: manuale di utilizzo del logo in differenti contesti e suo abbinamento con colori e font.

c. Assistenza tecnico-amministrativa nella fase di rendicontazione

A questo task afferiscono tutte le attività di controllo del rispetto degli obblighi contrattuali del Committente verso la CE e la gestione delle attività di reporting tecnico-economico, secondo quanto indicato nella decisione della CE riguardante la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a favore di progetti di interesse comune "Studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del Nord" – 2009-IT-91405-S- nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) (in allegato 1 al presente documento)

Posto che ad AIPo competono la direzione e la gestione progettuale, che verrà realizzata tramite apposita unità progettuale, le attività richieste alla Ditta (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono le seguenti:

- *Gestione del progetto*, supporto nella definizione e gestione di flussi di comunicazione, feedback e documentazione interni all'unità di progetto che siano funzionali alla reportistica comunitaria e all'efficienza gestionale;
- *Monitoraggio costante dell'avanzamento del progetto*, con riferimento principalmente ai vincoli temporali e di spesa, attraverso l'analisi prevalentemente documentale della progressione dei lavori e delle attività attraverso una comparazione con le previsioni progettuali ed eventuali segnalazioni all'unità di progetto;
- *Attività amministrativa e contabile*, da svilupparsi in conformità a quanto specificamente prescritto dalla decisione di finanziamento, dalla normativa comunitaria Ten-T, dalle specifiche impartite dall'Agenzia esecutiva Ten-T, consistente nel supporto alla contrattualistica e alla gestione contabile, in modo che questa avvenga in maniera efficiente e coerente con le tempistiche e le modalità previste dall'Agenzia Esecutiva,
- *Attività di reportistica strategica, amministrativa e finanziaria da produrre periodicamente, anche attraverso l'elaborazione di testi in lingua inglese, la compilazione di tabelle finanziarie, la raccolta, organizzazione e archiviazione ragionata della documentazione a supporto etc..* secondo quanto richiesto dalla Decisione di finanziamento e dalle istruzioni operative impartite dall'Agenzia esecutiva Ten-T. e nel

rispetto delle tempistiche previste. Tali attività si intendono riferite all'insieme delle azioni (previste come attività n. 3) di competenza del Committente.

L'attività di assistenza tecnica dovrà essere svolta in stretto coordinamento e con la supervisione del Committente che detiene il ruolo di direzione e di coordinamento scientifico, metodologico e operativo del progetto.

Lo svolgimento delle tutte le attività elencate nel presente punto prevede la partecipazione a riunioni di progetto e la partecipazione a incontri e riunioni tecnico-operative con il Committente o con gli altri Partner dell'azione.

Le attività di ideazione del logo di progetto, di definizione dello standard documentale e di set-up del software vedranno la partecipazione attiva del Committente (ed eventualmente degli Partner dell'azione) al fine di condividere le scelte finali. In particolare: tipologie e strutture dei documenti; veste grafica del logo; funzionalità da attivare per il software, inserimento di utenti, assegnazione dei permessi e delle regole, ecc.

4. CONSISTENZA DEL GRUPPO TECNICO. PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

La Ditta dovrà impiegare personale di idonea professionalità ed esperienza rispetto ai servizi richiesti ed in numero non inferiore a 2 (due) unità. La Ditta si impegna ad identificare un referente che funga da persona di contatto con il Committente.

5. TEMPI DI ESECUZIONE

Le attività avranno inizio dalla data di comunicazione formale del RUP di inizio attività fino alla data di conclusione dell'azione previsto per il **31/12/2011**. La durata è modificabile e prorogabile per accordo tra le parti, in particolare nel caso in cui il termine dell'azione progettuale più complessiva dovesse essere prorogata

All'inizio delle attività sarà definito uno specifico cronoprogramma dettagliato, sulla base di quello riportato in allegato 2.

6. PRODOTTI DI CONSEGNA, PRODUZIONI DOCUMENTALI E RESOCONTI

Per quanto riguarda i prodotti di consegna relativi alle attività di "Project managing/team work" e "Creazione di standard documentale e logo di progetto" si rimanda al punto 3 del presente allegato tecnico.

Per quanto riguarda le attività di “Assistenza tecnico-amministrativa nella fase di rendicontazione” di cui al punto 3, gli elaborati documentali, le relazioni e i report definitivi da produrre corrispondono a quelli richiesti dall’Agenzia Esecutiva Ten-T e la loro formulazione e predisposizione sarà il frutto della collaborazione tra la Ditta e il Committente.

Sarà in carico alla Ditta la raccolta ed archiviazione della documentazione gestionale, contabile e amministrativa.

Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e in formato numerico.

Tutti gli elaborati da fornire in formato numerico saranno consegnati nel formato numerico modificabile e nel formato numerico non modificabile. Possono essere previste consegne intermedie.

La Ditta si impegna a predisporre elaborati, comunicazioni e note periodici, corrispondenti all’oggetto del servizio e alle esigenze riscontrate in itinere.


7. ALLEGATO 1

Decisione della Commissione Europea del 16/06/2010 riguardante la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a favore di progetti di interesse comune "Studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Itali del Nord" – 2009 – IT—91405-S – nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)



COMMISSIONE EUROPEA

SECRETARIATO GENERALE



Bruxelles, 17.6.2010


SG-Grefte(2010) D/ 8560

SECRETARIATO GENERALE
Agenzia Interregionale per il Fiume Po
(AIPO)

Via Garibaldi,
Parma, 43100,
Italy

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Per la Segretaria generale



Karl VON KEMPIS

All. : C(2010)4173

IT



Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Office: BERL 8/384. Telephone: direct line (32-2) 296.88.09. Fax: (32-2) 292.07.94.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: karl.von-kempis@ec.europa.eu



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.6.2010
C(2010)4173

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.6.2010

riguardante la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a favore di progetti di interesse comune "Studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del Nord" - 2009-IT-91405-S – nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)

IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.6.2010

riguardante la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a favore di progetti di interesse comune "Studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del Nord" - 2009-IT-91405-S – nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)

IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE

LA COMMISSIONE EUROPEA (in appresso "la Commissione"),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "l'Unione"),
visto il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia;¹
considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 680/2007, il contributo finanziario dell'Unione a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee deve limitarsi ai soli progetti di interesse comune individuati in conformità dell'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea².
- (2) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e individua i progetti di interesse comune.
- (3) L'azione cui si riferisce la decisione è un progetto di interesse comune e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 1692/96/CE.
- (4) L'azione cui si riferisce la presente decisione contribuisce agli obiettivi stabiliti dal programma di lavoro (programma di lavoro annuale per contributi finanziari nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per il 2009, C(2009)2179 del 30 marzo 2009).
- (5) Conformemente al programma di lavoro, il 31 marzo 2009 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione del contributo finanziario dell'Unione.
- (6) La selezione e l'importo totale massimo del contributo finanziario sono stati decisi mediante la decisione C(2010)1108 della Commissione del 5 marzo 2010 conformemente al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 680/2007,

¹ GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

² Articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 - FINALITÀ DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

- (1) Un contributo finanziario è concesso a:
- PROVINCIA DI MANTOVA
SISTEMI TERRITORIALI SPA
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
in appresso “i beneficiari”
per l’azione intitolata “Studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell’Italia del Nord” (in appresso “l’azione”), secondo i termini e le condizioni stabiliti nella presente decisione e nei suoi allegati.
- (2) I beneficiari si impegnano a effettuare tutto il necessario per realizzare, sotto la propria responsabilità, l’azione descritta nell’**allegato II**.

Articolo 2 - FINANZIAMENTO DELL’AZIONE

È concesso un contributo finanziario dell’Unione massimo di 2 940 000 (in lettere: duemilioninovecentoquarantamila) EUR.

Articolo 3 - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Tutte le altre condizioni applicabili alla presente decisione sono specificate negli allegati indicati sotto. In caso di conflitto tra le disposizioni di questi documenti, è stabilito il seguente elenco in ordine d’importanza decrescente:

Allegato I	Condizioni particolari
Allegato II	Descrizione dell’azione
Allegato III	Condizioni generali

Articolo 4 - DESTINATARI

Sono destinatari della presente decisione:

1. PROVINCIA DI MANTOVA
ENTE LOCALE
80001070202
VIA PRINCIPE AMEDEO, 30-32
Italia - 46100 MANTOVA
nonché
la Repubblica italiana
2. SISTEMI TERRITORIALI SPA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
PD-332977
PIAZZA G. ZANELLATO, 5
Italia - 35131 PADOVA
nonché
la Repubblica italiana
3. AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
92116650349
VIA GARIBALDI, 75
Italia - 43100 PARMA
nonché
la Repubblica italiana

e il coordinatore: PROVINCIA DI MANTOVA

ENTE LOCALE

80001070202

VIA PRINCIPE AMEDEO, 30-32

46100 MANTOVA - Italia

Fatto a Bruxelles 16.6.2010

Per la Commissione

Matthias RUETE

Direttore generale della DG Mobilità e trasporti

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,
p.o. Puig
Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria



ALLEGATO I: CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo I.1: Finanziamento dell'azione

1. La stima di bilancio per l'azione (**articolo II.3.3**) contiene una ripartizione dettagliata dei costi ammissibili a beneficiare del finanziamento dell'Unione, in base alle disposizioni dell'**articolo III.3.7**, nonché dell'insieme delle entrate (**articolo II.3.2**), che consentiranno il pareggio di bilancio rispetto ai costi dell'azione.
2. I costi ammissibili totali dell'azione cui è concesso il finanziamento dell'Unione (**articolo II.3.1**) figurano nel bilancio indicativo di cui all'**articolo II.3.3**.
3. La Commissione assume a proprio carico un importo massimo, indicato all'articolo 2 della presente decisione, pari al 50% (studi) dell'importo totale stimato dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2.
4. L'importo definitivo del contributo finanziario è determinato come indicato all'**articolo III.3.8**.
5. Il contributo finanziario dell'Unione non copre l'integralità dei costi dell'azione. Le fonti di cofinanziamento diverse da quelle dell'Unione e i relativi importi, sono indicati nel bilancio di previsione di cui agli **articoli II.3.2 e II.3.3**.

Articolo I.2: Pagamenti

I.2.1 Prefinanziamento

Entro 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della decisione notificata, viene versato al beneficiario un prefinanziamento pari al 50% dell'importo specificato all'**articolo 2 della presente decisione**.

GARANZIE FINANZIARIE:

1. Qualora, in base alla legislazione vigente, esista il rischio di fallimento del beneficiario, quest'ultimo deve fornire una garanzia alla Commissione prima che essa proceda al (primo) versamento di prefinanziamento in modo da limitare i rischi finanziari connessi al versamento dei prefinanziamenti, conformemente all'**articolo III.3.2**. Il prefinanziamento è versato al beneficiario entro 45 giorni di calendario dal ricevimento di una garanzia finanziaria d'importo pari all'importo del prefinanziamento concesso.
2. Tale garanzia può essere sostituita da una fideiussione in solido prestata dallo Stato membro interessato di cui all'**articolo 4 della presente decisione** o (in caso di più beneficiari) da una garanzia in solido dei beneficiari.
3. La garanzia è costituita in euro. Essa ha lo scopo di rendere il beneficiario, lo Stato membro interessato di cui all'**articolo 4 della presente decisione** o gli altri beneficiari garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta degli obblighi del beneficiario.

I.2.2 Pagamenti intermedi

Non pertinente

I.2.3 Pagamento del saldo

1. La richiesta di pagamento del saldo va corredata della relazione di esecuzione tecnica finale e del rendiconto finanziario di cui all'**articolo I.3.4** e all'**articolo III.3.5**.

2. Il pagamento che costituisce il saldo del contributo finanziario, determinato a norma dell'articolo III.3.8, è versato al beneficiario entro i 45 giorni di calendario successivi alla data in cui la Commissione ha approvato la relazione di esecuzione tecnica che correda la richiesta di pagamento del saldo (**articolo I.3.1**, paragrafi 2 e 3). Questo termine di pagamento può essere sospeso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'**articolo III.3.6**.

Articolo I.3: Relazione

I.3.1 Disposizioni generali

1. I modelli obbligatori per la presentazione di relazioni, rendiconti finanziari e altri documenti di cui al presente articolo sono trasmessi al beneficiario almeno 6 mesi prima della data di presentazione del relativo documento.
2. Le relazioni di esecuzione tecnica, i rendiconti finanziari e gli altri documenti di cui al presente articolo devono essere presentati in una delle tre lingue di lavoro, in due copie identiche su carta nonché in formato elettronico.
3. Salvo disposizioni contrarie, la Commissione dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della relazione per approvarla o respingerla. Il beneficiario dispone di 60 giorni di calendario per trasmettere ulteriori informazioni o una nuova relazione.
4. Se non perviene alcuna risposta della Commissione entro 60 giorni di calendario, inizia a decorrere il termine di pagamento.

I.3.2 Relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione

1. Il beneficiario presenta una relazione sullo stato di avanzamento entro il 31 marzo di ogni anno di calendario.
2. La relazione deve includere/trattare le questioni seguenti:
 - (a) il numero della decisione, il numero dell'azione, il modo di trasporto e il progetto di interesse comune cui si riferisce;
 - (b) il nome e i dati di contatto della persona che rappresenta il beneficiario ed è responsabile dell'attuazione dell'azione o della preparazione della relazione;
 - (c) la convalida dello Stato membro interessato (se il beneficiario non è uno Stato membro);
 - (d) informazioni sui progressi dell'azione;
 - (e) informazioni finanziarie sulle spese passate, nonché stime riviste dei costi per i successivi periodi di riferimento e per l'azione nel suo insieme;
 - (f) indicazioni sull'eventuale applicazione di procedure di appalti pubblici ai nuovi contratti firmati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione, occorre fornire spiegazioni e documenti giustificativi;
 - (g) altre fonti di finanziamento dell'Unione (FESR, FC, FPR, ecc.) che sono state utilizzate per il progetto globale di interesse comune (ad es. fasi precedenti o successive non contemplate dalla presente decisione di concessione del contributo finanziario);
 - (h) informazioni ambientali;
 - (i) informazioni sulla pubblicizzazione dell'azione.

I.3.3 Rendiconto finanziario intermedio

Non pertinente

I.3.4 Relazione finale e rendiconto finanziario

1. Il beneficiario presenta la relazione finale entro 12 mesi dalla data di conclusione dell'azione di cui all'**articolo II.2.1**.
2. La relazione finale deve includere/trattare gli aspetti seguenti:
 - (a) il numero della decisione, il numero dell'azione, il modo di trasporto e il progetto di interesse comune cui si riferisce;
 - (b) il nome e i dati di contatto della persona che rappresenta il beneficiario ed è responsabile della verifica e/o del monitoraggio dell'attuazione dell'azione e dell'elaborazione della relazione finale;
 - (c) gli obiettivi dell'azione;
 - (d) la descrizione generale dell'azione;
 - (e) informazioni tecniche sulle modalità di attuazione dell'azione;
 - (f) informazioni finanziarie;
 - (g) indicazioni sull'applicabilità delle procedure per gli appalti pubblici ai nuovi contratti firmati nel periodo di riferimento; se applicabili, la conferma della loro effettiva applicazione. In caso di mancata applicazione, occorre fornire spiegazioni e documenti giustificativi;
 - (h) informazioni su altre fonti di finanziamento dell'Unione (FESR, FC, FPR, ecc.) utilizzate per il progetto globale (ad esempio, fasi precedenti o successive non coperte dalla presente decisione di concessione del contributo finanziario);
 - (i) informazioni ambientali;
 - (j) informazioni sulle modalità di pubblicizzazione dell'azione;
 - (k) l'approvazione della relazione da parte dello Stato membro interessato (se indicato nell'**articolo 4** della presente decisione di concessione del contributo finanziario);
 - (l) la certificazione della veridicità e della conformità dei costi sostenuti, a norma delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007.

Articolo I.4: Clausole facoltative

I.4.1 Prescrizioni ambientali

La Commissione si riserva il diritto di applicare le misure di cui all'**articolo III.4** qualora il beneficiario non trasmetta alla Commissione la documentazione completa prescritta dalla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna, dalla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque o da qualsiasi altra normativa ambientale pertinente elencata nel modulo della domanda (parte: conformità alla politica ambientale dell'Unione).

I.4.2 Coordinatore

1. Designazione, poteri e obblighi del coordinatore:

Il coordinatore della presente azione è:

- PROVINCIA DI MANTOVA
- ENTE LOCALE
- 80001070202
- VIA PRINCIPE AMEDEO, 30-32
- 46100 MANTOVA - Italia

Il coordinatore (opzioni, dettagli che devono essere concordati dai cobeneficiari):

- (a) è l'intermediario per tutte le comunicazioni tra i cobeneficiari e la Commissione, conformemente all'**articolo III.1.2**. Salvo espressa disposizione contraria della presente decisione, qualsiasi richiesta della Commissione concernente la decisione di concessione del contributo finanziario è rivolta al coordinatore, che risponde in merito;
- (b) è responsabile della trasmissione alla Commissione di tutti i documenti e le informazioni che possono essere richiesti a norma della decisione di concessione del contributo finanziario, in particolare in relazione alle richieste di pagamento. Il coordinatore non delega alcuna parte di questo compito ai cobeneficiari o a terzi. Qualora siano richieste informazioni dai cobeneficiari, il coordinatore sarà responsabile dell'ottenimento e della verifica di tali informazioni, nonché della loro trasmissione alla Commissione;
- (c) informa i cobeneficiari di qualsiasi evento che, a suo parere, potrebbe avere ripercussioni significative sull'attuazione dell'azione;
- (d) informa la Commissione di trasferimenti tra voci di costi ammissibili, in conformità all'**articolo III.2.7**;
- (e) adotta le disposizioni necessarie per fornire la garanzia finanziaria o la fideiussione in solido dei cobeneficiari partecipanti all'azione, se richiesta, a norma dell'**articolo 1.2.1**;
- (f) stabilisce le richieste di pagamento a nome dei cobeneficiari, indicando la quota esatta e l'importo assegnato ad ogni cobeneficiario in conformità alla decisione di concessione del contributo finanziario, ai costi ammissibili stimati di cui all'**articolo II.3.1** e ai costi effettivamente sostenuti. Tutti i pagamenti da parte della Commissione sono versati sui conti bancari di cui all'**articolo III.3.1**;
- (g) se designato come unico destinatario dei pagamenti per conto di tutti i cobeneficiari, garantisce che vengano versati ai cobeneficiari tutti i pagamenti dovuti entro i termini seguenti: entro 45 giorni di calendario dal giorno in cui l'importo è stato accreditato sul conto bancario di cui all'**articolo III.3.1** il coordinatore trasferisce ad ogni cobeneficiario gli importi corrispondenti alla loro partecipazione all'azione, in conformità della relativa quota pro rata dei costi stimati, come indicato nella ripartizione di cui all'**articolo II.3.3**, quando vengono effettuati prefinanziamenti e della quota dei costi convalidati effettivamente sostenuti quando vengono effettuati altri pagamenti. Il coordinatore informa la Commissione della distribuzione del contributo finanziario dell'Unione tra i cobeneficiari e della data del versamento;
- (h) è responsabile, nel caso di audit, controlli o valutazioni, conformemente all'**articolo III.6**, della trasmissione di tutta la documentazione necessaria, inclusi i conti dei cobeneficiari, i documenti contabili originali e le copie firmate dei subappalti eventualmente sottoscritti dai cobeneficiari.

2. Obblighi dei cobeneficiari:

I cobeneficiari (opzioni, dettagli che devono essere concordati dai cobeneficiari):

- concordano le disposizioni necessarie per la corretta esecuzione dell'azione; [si presuppone che i beneficiari abbiano concluso un accordo interno di cooperazione riguardante il loro funzionamento e coordinamento interni. L'accordo di cooperazione deve includere tutti gli aspetti necessari per la gestione dei cobeneficiari e l'attuazione dell'azione;]
- trasmettono al coordinatore i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e degli altri documenti previsti nella decisione di concessione del contributo finanziario e nei relativi allegati;
- garantiscono che tutte le informazioni che devono essere fornite alla Commissione siano inoltrate tramite il coordinatore, eccetto qualora l'accordo stabilisca specificatamente modalità diverse;
- informano il coordinatore di qualsiasi evento che a loro conoscenza possa avere ripercussioni gravi sull'azione o ritardarne l'attuazione;
- informano il coordinatore dei trasferimenti tra voci di costi ammissibili, come previsto all'articolo II.3.3;
- forniscono al coordinatore tutti i documenti necessari in caso di audit, controlli o valutazioni, come indicato all'articolo III.6.

ALLEGATO II: DESCRIZIONE DELL'AZIONE E **BILANCIO DI PREVISIONE**

Articolo II.1: Contributo finanziario concesso

II.1.1 Forma del contributo finanziario concesso

Sovvenzione per la realizzazione di studi

II.1.2 Progetto di interesse comune

Non pertinente

Articolo II.2: Informazioni tecniche

II.2.1 Periodo di attuazione dell'azione

1. Data d'inizio dell'azione: 1.12.2009.
2. Data di completamento dell'azione: 31.12.2011.

II.2.2 Luogo di esecuzione dell'azione

1. Stati membri: Italia
2. Regione (secondo la nomenclatura NUTS 2): Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto
3. Coordinate geografiche

	Long (X)*	Lat (Y)*
Punto di inizio	+9.99460	+45.12850
Punto 1 intermedio	+12.36170	+45.04970
Punto finale	+13.22247	+45.81482

II.2.3 Attività e principali tappe dell'azione

1. Principali finalità dell'azione

L'azione intende fornire sostegno alla preparazione di interventi per migliorare l'infrastruttura del sistema idroviario dell'Italia del nord nel contesto di un progetto globale, anch'esso finanziato mediante un'altra sovvenzione TEN-T per la realizzazione di lavori (2009-IT-00033-E). Gli obiettivi generali del progetto globale sono lo sviluppo del sistema idroviario dell'Italia del nord (fiume Po e canali collegati) con adeguamento alla classe Va e l'interconnessione multimodale con gli assi stradali, ferroviari e marittimi esistenti di interesse europeo.

L'azione comprende 4 attività, fra cui lo sviluppo di un piano generale per l'intera rete idroviaria e tre progetti specifici infrastrutturali esecutivi e definitivi. Il piano generale fornirà un quadro per la programmazione e il coordinamento delle attività necessarie per attuare il progetto globale e gli sviluppi infrastrutturali e logistici in una prospettiva a medio termine. I progetti esecutivi e definitivi riguarderanno i lavori che sono già stati identificati per risolvere le attuali strozzature e consentire l'adeguamento alla classe V del sistema di canali Fissero-Tartaro-Bianco (azione 2) e del fiume Po dall'Isola Serafini fino all'intersezione con il fiume Mincio (azione 3) nonché potenziare Porto Levante come interfaccia interna del porto marittimo di Chioggia (azione 4). L'azione includerà progetti delle opere mancanti per risolvere in modo definitivo le strozzature e adattare da classe IV a classe V CEMT un lungo tratto delle idrovie commerciali esistenti (circa 600 km) che attraversano la Pianura Padana e servono tre delle regioni più industrializzate d'Europa.

2. Attività

Numero dell'attività	Denominazione dell'attività	Data indicativa di avvio	Data indicativa della conclusione	Numero della tappa
1	Piano generale del sistema idroviario dell'Italia del nord – Provincia di Mantova	1.12.2009	31.7.2011	1
2	Progetto esecutivo delle opere per l'adeguamento alla classe V del sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco – Sistemi Territoriali	1.12.2009	31.7.2011	2
3	Progetto definitivo del corso libero del fiume Po - AIPO	1.12.2009	31.12.2011	3
4	Progetto definitivo di ristrutturazione di Porto Levante – Sistemi Territoriali	1.12.2009	31.12.2011	4

3. Descrizione dell'attività

- Attività 1 - Piano generale del sistema idroviario dell'Italia del nord – Provincia di Mantova

Il piano generale fornirà un quadro per l'attuazione del progetto globale di sviluppo delle idrovie interne dell'Italia del nord (dal porto marittimo di Venezia fino al porto interno di Cremona) in una prospettiva a medio termine. Il piano generale prevederà

non solo la pianificazione degli interventi strutturali per eliminare le strozzature e adeguare l'idrovia alla classe V ma anche un'analisi dell'intera catena logistica, compresi i nodi multimodali e le idrovie nell'ambito dell'asse transeuropeo di interscambio con le ferrovie (PP1 e PP6) e con le autostrade del mare (PP21) nel Mare Adriatico, nonché il collegamento con l'asse stradale e ferroviario Berlino-Palermo. Infine, il piano generale affronterà anche questioni riguardanti la navigazione fluviomarittima, la navigazione di cabotaggio, i programmi di ampliamento della flotta e lo sviluppo dei servizi di informazione fluviale. La necessità di un piano globale è stata sollevata dalle autorità locali e regionali, incaricate di gestire i porti e le idrovie, che hanno sottoscritto un accordo per il coordinamento del sistema idroviario dell'Italia del nord.

L'obiettivo complessivo del piano generale è definire una strategia globale:

- rendere le idrovie interne dell'Italia del nord più attraenti come infrastruttura logistica e di trasporto per migliorare l'accessibilità e la competitività delle aree circostanti;
- potenziare l'efficienza della catena logistica e del trasporto merci;
- migliorare globalmente la pianificazione e il coordinamento delle attività operative e i progetti di investimento riunendo in un unico quadro i piani e progetti locali esistenti;
- estendere il campo di azione del sistema idroviario dell'Italia del nord fino al mare Adriatico unendolo al sistema di cabotaggio, potenziando così un nuovo corridoio da Cremona (la parte occidentale del sistema fluviale italiano) verso la Grecia proseguendo fino al Mar Nero, una delle principali aree di esportazione del Mare Mediterraneo verso l'Italia del nord.

Il risultato atteso è un piano di azione strategica comprendente:

- l'analisi dei risultati delle indagini e l'identificazione delle strozzature attuali (non solo di natura infrastrutturale ma anche in riferimento a problemi di natura giuridica, normativa, ambientale, commerciale oppure operativa);
- una strategia comprendente obiettivi a breve e medio termine;
- la metodologia da seguire;
- il programma dell'azione comprendente: i) un elenco di progetti prioritari, descritti sinteticamente in una serie di schede; ii) un elenco dei progetti prioritari, descritti in modo più dettagliato, comprendenti studi di fattibilità, calendari e prospettive finanziarie; iii) un piano di monitoraggio.

Il piano generale sarà basato su studi teorici e ricerche sul campo e prevederà la consultazione delle parti interessate e degli investitori; il risultato sarà la definizione di uno scenario e la formulazione di raccomandazioni per una serie di azioni.

Principali fasi operative

- 1.1. Indagine sui progetti infrastrutturali già avviati e pianificati per il futuro;
- 1.2. raccolta di dati e indagini di natura socioeconomica e ambientale;
- 1.3. analisi e dialogo con le parti interessate;
- 1.4. definizione delle esigenze e dei requisiti per l'azione, definizione di una visione strategica a medio-lungo termine;

1.5. raccomandazioni per le azioni, compreso un programma strategico di azione.

Per la realizzazione di questa attività è previsto l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature tecniche e di hardware e software per le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC).

- Attività 2 - Progetto esecutivo delle opere per l'adeguamento alla classe V del sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco – Sistemi Territoriali

L'adeguamento alla classe V del sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco richiede una serie di opere per aumentare l'altezza di passaggio sotto i ponti. Per 5 ponti sarà presa in considerazione l'opzione più economica e facilmente realizzabile dal punto di vista tecnico per consentire la navigazione interna alle navi di classe V: rialzare i ponti o demolirli e ricostruirli. L'obiettivo è portare l'altezza di passaggio per tutti i ponti a 6,5 m. Queste due opzioni saranno prese in esame nei casi seguenti:

1. Rialzare o ricostruire il ponte fisso di Lama Polesine, aumentando l'altezza di passaggio attuale di 6,04 m
2. Rialzare o ricostruire il ponte fisso di Cala del Moro, aumentando l'altezza di passaggio attuale di 5,47 m
3. Rialzare o ricostruire il ponte fisso di Trecenta, aumentando l'altezza di passaggio attuale di 5,77 m
4. Rialzare o ricostruire il ponte fisso di Zelo, aumentando l'altezza di passaggio attuale di 6,28 m
5. Rialzare o ricostruire il ponte fisso di Torretta Veneta, aumentando l'altezza di passaggio attuale di 6 m

Per uno dei ponti è stata adottata una decisione:

6. Ricostruire il ponte di Canozio (attualmente alto 5,79 m) per portare l'altezza di passaggio a 6,5 m

Per altri due ponti, che non possono essere né ricostruiti né rialzati, saranno prese in considerazione altre soluzioni.

7. Superare i limiti del ponte ferroviario fisso della linea Padova-Bologna (altezza di passaggio attuale: 5,38 m). Pertanto, l'opzione principale da esaminare sarà la costruzione di chiuse di navigazione per abbassare il livello del canale.

8. Superare i limiti del ponte fisso storico di Zelo. Il ponte ha una forma ad arco con diverse altezze di passaggio: al centro del canale l'altezza è di 6,56 m, nella parte di sinistra è di 5,39 m e in quella di destra è di 5,28 m. Pertanto, l'opzione principale da esaminare sarà la costruzione di chiuse di navigazione per abbassare il livello del canale, in modo che l'altezza di passaggio sia di 6,50 m lungo tutto il ponte.

Infine, saranno effettuati altri due studi riguardanti i seguenti aspetti:

9. Infrastrutture per consentire le manovre di sorpasso: lungo il tratto fra le chiuse di Baricetta e il confine regionale tra Veneto e Lombardia (quasi 75 km di canale dal confine fino alla chiusa di Baricetta), il canale sarà allargato di circa 150 m, a intervalli di 5/9 km, per agevolare le manovre di sorpasso e incrocio delle chiatte. Attualmente i sorpassi o gli incroci possono essere effettuati agevolmente soltanto nel bacino di manovra delle chiuse.

10. Identificazione dell'area di dragaggio: per assicurare il pescaggio delle chiatte di classe V (3,5 m).

Ogni progetto esecutivo comprende:

- una relazione che illustra le scelte tecniche;
- progetti grafici e strutturali con i relativi calcoli;
- un piano di manutenzione e di sicurezza;
- un bilancio provvisorio dei lavori;
- un diagramma di Gantt;
- studi o indagini riguardanti la VIA e altre regolamentazioni ambientali applicabili.

I progetti devono includere tutta la documentazione necessaria per il bando di gara "Opere".

La sottoattività, il cui obiettivo consiste nel produrre gli studi ambientali pertinenti, includerà i controlli, i monitoraggi, le consultazioni e le procedure formali previsti per ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali.

Per la realizzazione di questa attività è previsto l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature tecniche e di hardware e software per le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC).

- Attività 3 - Progetto definitivo del corso libero del fiume Po - AIPO

La navigazione da Cremona fino al canale Fissero-Tartaro-Canalbiano (intersezione Po/Mincio) avviene lungo il fiume Po e attualmente è consentita solo per 200/240 giorni all'anno a causa della costante diminuzione del livello dell'acqua e della variabilità del flusso naturale del fiume.

Per portare la navigabilità a 300/320 giorni all'anno sono necessari lavori di adattamento del corso libero.

Lo studio di fattibilità ha individuato 21 interventi possibili. Lo studio definitivo, che include indagini geotecniche, analisi ambientali e modelli matematici e fisici, definirà i lavori da eseguire.

Lo studio deve considerare le condizioni idrauliche e idrologiche che potrebbero incidere sulle possibilità di navigazione sul fiume Po (un fiume a flusso naturale) durante l'anno.

Il progetto definitivo comprende:

- una relazione che illustra le scelte tecniche e un'analisi tecnica;
- relazioni specifiche riguardanti: indagini geologiche, un'indagine topografica, l'elaborazione di modelli matematici e fisici;
- mappe, progetti grafici e strutturali con i relativi calcoli;
- un piano di manutenzione e di sicurezza;
- un bilancio provvisorio dei lavori;
- un diagramma di Gantt;
- studi o indagini riguardanti la VIA e altre regolamentazioni ambientali applicabili.

I progetti devono includere tutta la documentazione necessaria per il bando di gara “Opere”.

La sottoattività, il cui obiettivo consiste nel produrre gli studi ambientali pertinenti, includerà i controlli, i monitoraggi, le consultazioni e le procedure formali previsti per ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali.

Per la realizzazione di questa attività è previsto l’acquisto e/o il noleggio di attrezzature tecniche e di hardware e software per le tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC).

- Attività 4 - Progetto definitivo di ristrutturazione di Porto Levante – Sistemi Territoriali

Porto Levante rappresenta un punto di interscambio rilevante fra il canale e il mare Adriatico dove sono effettuate operazioni di trasbordo. La ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti permetterà di trasbordare le merci da imbarcazioni d’alto mare di grandi dimensioni su chiatte e imbarcazioni fluviali più piccole e viceversa. Questa infrastruttura rappresenterebbe un punto ancillare dei porti di Venezia e Chioggia e permetterebbe di evitare il transito di un volume elevato di mezzi pesanti nella Pianura Padana a favore del sistema idroviario interno. Il nuovo porto sarà il nuovo fulcro per lo sviluppo dell’area del Polesine visto che, grazie alla rete idroviaria esistente, le merci possono raggiungere un certo numero di destinazioni nell’area della Pianura Padana.

L’attuazione del progetto definitivo del nuovo porto commerciale è basata sul piano generale esistente per lo sviluppo dell’intera area portuale e la razionalizzazione dei servizi. Il progetto definitivo riguarderà i componenti specifici da collocare nell’area del Porto di Levante (360 ha).

La prima fase riguarda il progetto di alcuni interventi per rendere la navigazione sicura lungo il fiume:

- incremento del pescaggio fino al mare per consentire la navigazione di navi e chiatte di maggiori dimensioni;
- creazione di un nuovo cerchio di virata (che sarà utilizzato anche per il lancio di imbarcazioni ro-ro di lunghezza massima di 210 m);
- creazione di un’area sicura in cui le navi e le chiatte possono attraccare in condizioni di sicurezza in caso di necessità;
- realizzazione di una nuova fila di piccoli pontili per imbarcazioni.

La seconda fase definisce la futura configurazione e lo sviluppo del porto in termini di uso del territorio e infrastruttura correlata:

- nuove banchine di 650 m per l’attracco di portacontainer di una lunghezza massima di 130 m, di portarinfuse e di navi da carico di una lunghezza massima di 150 m e di traghetti e navi ro-ro lunghe fino a 180 m. Le banchine saranno costruite lato terra e l’area operativa disponibile per il porto sarà di circa 15 ha;
- i depositi del terminal per le portarinfuse sono sufficientemente grandi per accogliere circa 500 000 t/anno e l’area container può accogliere circa 30 000 TEU/anno;
- l’area di parcheggio per il terminal ro-ro sarà progettato per una colonna di veicoli di 2 500 m;

- edifici degli impianti portuali: il porto disporrà dei servizi standard, quali una stazione di vigili del fuoco, un comando di polizia, un ufficio doganale, centro piloti, attracco. Sono previsti lavori, quali la pavimentazione, l'illuminazione, i caseggiati, le strade e le banchine;

- strada di accesso.

Il progetto definitivo comprende:

- una relazione che illustra le scelte tecniche e relazioni settoriali;

- progetti grafici e strutturali con i relativi calcoli;

- un piano di manutenzione e di sicurezza;

- un bilancio provvisorio dei lavori;

- un diagramma di Gantt;

- studi o indagini riguardanti la VIA e altre regolamentazioni ambientali applicabili.

I progetti devono includere tutta la documentazione necessaria per il bando di gara "Opere".

La sottoattività, il cui obiettivo consiste nel produrre gli studi ambientali pertinenti, includerà i controlli, i monitoraggi, le consultazioni e le procedure formali previsti per ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali.

Per la realizzazione di questa attività è previsto l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature tecniche e di hardware e software per le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC).

4. Tappe

Numero della tappa [come indicato al paragrafo 2]	Denominazione della tappa	Data indicativa prevista	Mezzi di verifica
1	Documento finale piano generale disponibile	31.7.2011	Convalida del documento da parte del comitato direttivo
2	Progetto esecutivo delle opere per l'adeguamento alla classe V del sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco	31.7.2011	Dichiarazione di idoneità da parte del responsabile del progetto nominato da Sistemi Territoriali
3	Progetto definitivo del corso libero del fiume Po completato	31.12.2011	Dichiarazione di idoneità da parte del responsabile del progetto nominato da AIPO

4	Progetto definitivo di ristrutturazione di Porto Levante completato	31.12.2011	Dichiarazione di idoneità da parte del responsabile del progetto nominato da Sistemi Territoriali
---	---	------------	---

5. Tappe e mezzi di verifica delle tappe:

- Tappa 1 - Documento finale piano generale disponibile
- Tappa 2 - Progetto esecutivo delle opere per l'adeguamento alla classe V del sistema Fissero-Tartaro-Canal bianco
- Tappa 3 - Progetto definitivo del corso libero del fiume Po completato
- Tappa 4 - Progetto definitivo di ristrutturazione di Porto Levante completato

II.2.4 Piano d'azione strategico ("PAS")

1. Entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione di concessione del contributo finanziario, il beneficiario trasmette alla Commissione un piano d'azione strategico (PAS) che funge da base per il monitoraggio e il controllo dei progressi nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'azione. Il PAS deve includere un'analisi e informazioni almeno sui punti seguenti:
 - (a) obiettivi intermedi e finali basati sui tempi, sul costo e sui criteri tecnici. Gli obiettivi principali vanno classificati e contrassegnati come tappe principali;
 - (b) descrizione delle procedure di controllo, dei processi, incluse tutte le misure ambientali corredate di una chiara indicazione delle vie gerarchiche e dei meccanismi interni ed esterni di rendicontazione;
 - (c) individuazione dei rischi, analisi dei rischi, piano di gestione dei rischi e piano di garanzia della qualità;
 - (d) tappe principali, in modo da identificare i progressi (e le deviazioni) rispetto all'attuazione prevista dell'azione;
 - (e) potenziali fonti di problemi futuri;
 - (f) un calendario basato su una gestione appropriata del progetto che indichi chiaramente il percorso critico derivante dal metodo di gestione del progetto utilizzato per la pianificazione e l'esecuzione dell'azione, che includa tutte le attività o i pacchetti di lavoro e indichi le tappe principali, inclusi l'avvio e gli eventi finali. Tale calendario deve indicare la base per il calcolo della durata complessiva prevista e fungere da base per gli eventuali futuri cambiamenti del piano. Per azioni meno complesse possono essere utilizzati diagrammi di GANTT;
 - (g) principali tassi di prestazione, in particolare per le attività critiche e le risorse corrispondenti stanziare per conseguimento dei tassi e delle date prefissati;
 - (h) le norme nazionali o altre norme professionali di gestione dell'azione su cui si basa il piano;

- (i) informazioni su tutte le comunicazioni e la pubblicità pianificate per l'azione, in linea con le disposizioni dell'**articolo II.2.3** e dell'**articolo II.2.5**, paragrafo 2;
 - (j) designazione dei rappresentanti autorizzati di cui all'**articolo III.1.2**.
2. Il piano deve essere corredato di una descrizione dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri interessati per il monitoraggio e il controllo dell'attuazione dell'azione, conformemente al primo paragrafo dell'**articolo II.2.5**. Esso deve includere tutti i piani di audit, nonché una valutazione dopo il completamento dell'azione.
 3. Entro 60 giorni di calendario dal ricevimento del piano la Commissione può formulare osservazioni, che possono includere una richiesta di informazioni complementari da allegare al piano. L'assenza di osservazioni entro questo termine indica l'accettazione del piano. Se del caso, il beneficiario presenta il piano modificato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.

II.2.5 Responsabilità degli Stati membri

1. Lo Stato membro, sia in qualità di beneficiario che di Stato membro che approva l'azione ed è menzionato all'**articolo 4 della presente decisione**, informa la Commissione delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007 e, in particolare, fornisce una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
2. Gli Stati membri interessati verificano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi al fine di far informare il pubblico del ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione delle azioni a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 680/2007.

Articolo II.3: Bilancio di previsione

II.3.1 Costo totale ammissibile previsto dell'azione

Il costo totale ammissibile previsto per l'azione è pari a 5 880 000 (in lettere: cinquemilioniottocentottantamila) EUR.

II.3.2 Fonti previste per il cofinanziamento dell'azione

FONTI DI FINANZIAMENTO RISPETTO AL COSTO TOTALE AMMISSIBILE	
1. Bilancio (bilanci) nazionale	0
2. Bilancio regionale/locale	2 940 000
3. Promotore dell'azione (pubblico o privato)	0
4. Prestito BEI	0
5. Altri prestiti	0
6. Finanziamento TEN	2 940 000
7. Altre fonti	0
Totale	5 880 000

II.3.3 Ripartizione indicativa dei costi ammissibili previsti dell'azione per attività:

Attività	2009	2010	2011	TOTALE
COSTI DIRETTI				
nord – Provincia di Mantova	5 000	255 000	100 000	360 000
Attività 1.2 - Progetto esecutivo delle opere per l'adeguamento alla classe V del sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco – Sistemi Territoriali	5 000	700 000	815 000	1 520 000
Attività 1.3 - Progetto definitivo del corso libero del fiume Po - AIPO	5 000	1 247 500	1 247 500	2 500 000
Attività 1.4 - Progetto definitivo di ristrutturazione di Porto Levante – Sistemi Territoriali	5 000	195 000	1 300 000	1 500 000
COSTI DIRETTI TOTALI	20 000	2 397 500	3 462 500	5 880 000
2. COSTI INDIRETTI	0	0	0	0
Contributo su base forfettaria: No Percentuale: 0%				
COSTI AMMISSIBILI TOTALI	20 000	2 397 500	3 462 500	5 880 000

II.3.4 Importo indicativo del contributo finanziario per beneficiario

Nome del beneficiario	Importo indicativo per beneficiario in euro
PROVINCIA DI MANTOVA	180 000
SISTEMI TERRITORIALI SPA	1 510 000
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)	1 250 000

ALLEGATO III: CONDIZIONI GENERALI

La concessione di un contributo finanziario da parte della Commissione europea è disciplinata dalle presenti condizioni generali. Le condizioni generali impegnano il beneficiario del contributo finanziario, nonché la Commissione europea.

Articolo III.1: Informazioni di carattere amministrativo

III.1.1 Contatti e comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione destinata alla Commissione e riguardante la presente decisione deve essere trasmessa per iscritto, indicando il numero della decisione, al seguente indirizzo:
 - Commissione europea
TEN-T EXECUTIVE AGENCY (TEN-T EA)
B - 1049 Bruxelles
Belgio:
Tel: +32/2/29-91111
Fax: +32/2/29-73727
E-mail: tent-agency@ec.europa.eu
 2. La posta ordinaria si considera ricevuta dalla Commissione alla data in cui è formalmente protocollata dall'Agenzia esecutiva TEN-T.
 3. Se il beneficiario invia una lettera raccomandata, utilizza un servizio di corriere o procede personalmente alla consegna, la comunicazione deve essere indirizzata al servizio di posta centrale della Commissione europea:
 - Commissione europea
TEN-T EXECUTIVE AGENCY (TEN-T EA)
Avenue du Bourget 1
B – 1140 Bruxelles (Evere)
Belgio
- La posta consegnata sarà considerata ricevuta alla data indicata sulla prova di consegna.
4. Le comunicazioni inviate per fax saranno considerate ricevute alla data della prova di trasmissione al numero di fax indicato al paragrafo 1.

Per rispettare le scadenze i documenti possono essere trasmessi via fax. I documenti trasmessi per fax devono essere inviati anche tramite posta ordinaria o servizio di corriere. Essi devono essere identici a quelli trasmessi per fax. In caso di discrepanza tra le due versioni, la versione inviata per posta ordinaria o servizio di corriere sarà considerata valida, con la possibile conseguenza che la scadenza non risulti rispettata.
 5. Per la posta elettronica il messaggio si considera ricevuto alla data di effettivo ricevimento. Tuttavia, se il beneficiario riceve una risposta che lo invita a spedire il messaggio elettronico a un altro indirizzo, il messaggio sarà considerato ricevuto solo quando arriverà a questo nuovo indirizzo.

Per rispettare le scadenze i documenti possono essere trasmessi per posta elettronica. A tal fine i documenti che devono essere firmati vanno scannerizzati. I documenti inviati per

posta elettronica devono essere inviati anche tramite posta ordinaria o servizio di corriere. Essi devono essere identici a quelli trasmessi per e-mail. In caso di discrepanza tra le due versioni, la versione inviata per posta ordinaria o servizio di corriere sarà considerata valida, con la possibile conseguenza che la data di presentazione venga modificata e che la scadenza non risulti quindi rispettata.

Tuttavia, se il documento elettronico è firmato da una firma elettronica avanzata, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12) ed è corredato da una verifica della firma conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 1999/93/CE, i documenti elettronici inviati per posta elettronica non devono essere spediti anche per posta ordinaria o servizio di corriere.

III.1.2 Rappresentanti autorizzati del beneficiario

1. Spetta al beneficiario designare uno o più rappresentanti autorizzati che agiscono a suo nome.
2. Detti rappresentanti autorizzati devono essere debitamente autorizzati a impegnare il beneficiario per qualsiasi decisione che debba essere presa a suo nome e saranno il punto di contatto principale per i rappresentanti della Commissione all'interno dell'organizzazione del beneficiario.
3. Il beneficiario deve garantire la presenza continua di almeno un rappresentante autorizzato per tutta la durata dell'azione oggetto della presente decisione.

Articolo III.2:Esecuzione dell'azione

III.2.1 Proprietà/utilizzo dei risultati

1. Salvo disposizione contraria negli allegati della presente decisione, è devoluta al beneficiario la proprietà, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, dei risultati dell'azione, delle relazioni e degli altri documenti ad essa attinenti.
2. Il beneficiario accorda alla Commissione il diritto di servirsi liberamente, come essa ritenga opportuno, dei risultati dell'azione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e nel rispetto dei preesistenti diritti di proprietà industriale e intellettuale.

III.2.2 Riservatezza

La Commissione e il beneficiario s'impegnano, anche dopo il completamento dell'azione, a mantenere il segreto d'ufficio su ogni documento, informazione e altro materiale collegati direttamente con l'oggetto dell'azione, che siano stati debitamente qualificati come riservati e la cui diffusione possa causare pregiudizi alla Commissione o al beneficiario.

III.2.3 Informazione e pubblicità

1. Salvo diversamente richiesto dalla Commissione, eventuali pubblicazioni o comunicazioni relative all'azione da parte del beneficiario o dello Stato membro interessato, ai sensi dell'**articolo 4 della presente decisione**, fatte anche nel corso di conferenze o seminari, devono indicare che l'azione ha usufruito di un finanziamento dell'Unione.
2. In ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario o dello Stato membro di cui all'**articolo 4 della presente decisione**, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, occorre specificare che il suo autore è l'unico responsabile e che la Commissione declina ogni responsabilità circa l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia previamente approvato tale comunicazione o pubblicazione.
3. Il beneficiario autorizza la Commissione a pubblicare, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, Internet compreso, le seguenti informazioni:
 - il nome e l'indirizzo del beneficiario,
 - l'oggetto e lo scopo del contributo finanziario,
 - l'importo concesso e il tasso di finanziamento rispetto al costo totale dell'azione.
4. Su richiesta motivata e debitamente giustificata del beneficiario, e con riserva di esplicita approvazione della Commissione, è possibile derogare a tale pubblicità se la diffusione delle suddette informazioni rischia di arrecare pregiudizio alla sicurezza o agli interessi commerciali del beneficiario.

III.2.4 Valutazione

1. La Commissione e gli Stati membri, assistiti dai beneficiari, possono procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi, compresi quelli in materia di tutela ambientale, siano stati raggiunti. Se il beneficiario non è uno Stato membro, egli assiste nella valutazione. Se il beneficiario è un'impresa comune o un'organizzazione internazionale, tale valutazione da parte dello Stato membro non è applicabile (si veda l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 680/2007).
2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica delle azioni finanziate a norma del regolamento (CE) n. 680/2007

oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti (si veda l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007).

3. Il beneficiario si impegna a mettere a disposizione della Commissione e/o delle persone da essa autorizzate, tutti i documenti o le informazioni che consentano la valutazione e a dar loro i diritti di accesso a tutti i siti e i locali in cui l'azione è stata eseguita e a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico.

III.2.5 Aggiudicazione dei contratti

1. Qualora il beneficiario, per portare a compimento l'azione, debba ricorrere ad appalti che generano costi rientranti in una voce dei costi diretti ammissibili nel bilancio di previsione, egli deve aggiudicare il contratto all'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo cura di evitare ogni conflitto di interessi.
2. I contratti possono essere aggiudicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) il ricorso all'aggiudicazione di contratti deve essere giustificato dalla natura dell'azione e dalle esigenze per la sua realizzazione;
 - (b) i compiti e i corrispondenti costi previsti devono essere illustrati in modo dettagliato negli allegati della decisione di concessione del contributo finanziario;
 - (c) il beneficiario s'impegna ad adottare i provvedimenti necessari perché il contraente rinunci a far valere nei confronti della Commissione ogni diritto;
 - (d) il beneficiario si impegna a garantire che le condizioni applicabili a lui stesso riguardanti il conflitto d'interessi, la proprietà/utilizzo dei risultati, la riservatezza, la pubblicità, la valutazione, la sospensione, la cessione, i controlli e gli audit siano applicabili anche al contraente.
3. Il beneficiario deve rispettare le norme sugli appalti contenute nella normativa dell'Unione sugli appalti pubblici.

III.2.6 Conflitto d'interessi

1. Il beneficiario s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare qualsiasi rischio di conflitto d'interessi che possa incidere sull'esecuzione imparziale e obiettiva dell'azione. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.
2. Qualsiasi situazione che costituisca o possa comportare un conflitto d'interessi durante l'attuazione dell'azione deve essere portata senza indugio all'attenzione della Commissione per iscritto. Il beneficiario s'impegna ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione.
3. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal beneficiario siano adeguati e, se necessario, può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine da essa stabilito.

III.2.7 Modifiche

1. Modifiche della ripartizione indicativa del bilancio
Durante l'esecuzione dell'azione il beneficiario può adeguare i costi delle attività individuali descritte nella ripartizione del bilancio di cui all'**articolo II.3.3**, a condizione che tale adeguamento sia necessario per realizzare gli obiettivi dell'azione e che il

trasferimento tra attività non sia superiore al 20% del costo totale ammissibile di cui all'**articolo II.3.1**.

Tuttavia, è necessaria l'approvazione della Commissione se l'adeguamento dei costi tra attività è superiore al 20% dei costi totali ammissibili, anche se la soglia del 20% viene superata a causa dell'effetto cumulativo di diversi adeguamenti minori.

Lo stesso vale:

- nei casi di beneficiari multipli, per i trasferimenti di bilanci tra beneficiari, vale a dire se il trasferimento tra beneficiari supera il 20% dei costi totali ammissibili dell'azione di cui all'**articolo II.3.1**;
- per i trasferimenti tra costi diretti e indiretti, se non si applica un tasso forfettario per i costi indiretti.

La Commissione approva o rifiuta la richiesta oppure richiede informazioni supplementari entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se sono richieste informazioni supplementari, il beneficiario dispone di un periodo di 30 giorni di calendario per fornire le informazioni supplementari richieste. In assenza di una risposta della Commissione entro 60 giorni di calendario, la richiesta è considerata accettata. Se la Commissione ha accettato la richiesta, non è necessario modificare la decisione a norma del paragrafo 2.

Per le modifiche della ripartizione dei costi di cui all'**articolo II.3.3**, il beneficiario invia la richiesta alla Commissione al più tardi con la richiesta di pagamento del saldo.

2. Altre modifiche dell'azione

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi modifica delle condizioni del contributo finanziario dell'Unione deve essere oggetto di una modifica della decisione.

Il beneficiario trasmette alla Commissione ogni richiesta di modifica della presente decisione che concede il contributo finanziario dell'Unione mediante una lettera specifica, anche se egli ha già menzionato le modifiche nelle relazioni di cui all'**articolo I.3**. Se il beneficiario non è uno Stato membro, un'impresa comune o un'organizzazione internazionale, la richiesta di modifica deve essere oggetto di una previa approvazione dello Stato membro interessato, di cui all'**articolo 4 della presente decisione**.

Le modifiche non devono mettere in questione la decisione di concedere il contributo finanziario dell'Unione e non devono risultare in un trattamento iniquo dei richiedenti.

Quando è il beneficiario a chiedere una modifica, deve inviarne il testo alla Commissione in tempo utile prima dell'inizio dell'effetto previsto, e in ogni caso un mese prima della data di conclusione dell'azione, conformemente all'**articolo II.2.1**, salvo casi debitamente giustificati dal beneficiario stesso e accettati dalla Commissione.

Articolo III.3 Pagamenti

III.3.1 Richieste di pagamenti e coordinate bancarie

1. I pagamenti sono effettuati a norma delle condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 680/2007.
2. Il conto bancario su cui è versato il contributo finanziario dell'Unione è quello indicato nel modulo di identificazione finanziaria presentato con il modulo della domanda.
3. Ogni beneficiario è responsabile della correttezza dei dati bancari trasmessi alla Commissione. Per richiedere eventuali modifiche alle informazioni riportate nel modulo di

identificazione finanziaria il beneficiario deve trasmettere alla Commissione, mediante posta raccomandata, un nuovo modulo compilato.

III.3.2 Prefinanziamento

1. Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario.
2. Se è richiesta nelle disposizioni della **sezione I.2.1**, i beneficiari sono tenuti a presentare una garanzia finanziaria concessa loro da un istituto bancario o finanziario autorizzato, avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione.
3. Il garante viene escusso per primo e non può esigere che la Commissione agisca contro il debitore principale (il beneficiario).
4. La garanzia finanziaria resta in vigore sino al momento in cui i pagamenti finali della Commissione sono equivalenti alla parte dell'importo totale della sovvenzione corrispondente al prefinanziamento. La Commissione s'impegna a liberare la garanzia nei 30 giorni di calendario successivi a tale data.

III.3.3 Ulteriori pagamenti di prefinanziamento

1. Quando il prefinanziamento è frazionato in più rate, non appena il beneficiario ha esaurito il finanziamento precedente sino al tasso stabilito nelle condizioni di cui alla presente decisione, può presentare domanda di un nuovo versamento di prefinanziamento. Tale domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - il rendiconto dettagliato dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
 - se previsto dalle disposizioni della decisione che concede il contributo finanziario, una garanzia finanziaria;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto a sostegno della domanda di un nuovo versamento di prefinanziamento.
2. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni previste a tale scopo nella decisione di concessione del contributo finanziario.

III.3.4 Pagamenti intermedi

1. Il pagamento intermedio è destinato a rimborsare le spese del beneficiario sulla base di un rendiconto dettagliato dei costi sostenuti, quando l'azione raggiunge un certo grado di realizzazione. Può liquidare interamente o parzialmente l'eventuale prefinanziamento.
2. Alla scadenza prevista nella decisione che concede il contributo finanziario, il beneficiario presenta richiesta di pagamento intermedio, corredata dei seguenti documenti:
 - (a) una relazione di esecuzione tecnica intermedia;
 - (b) un rendiconto finanziario intermedio dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio di previsione.
3. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni dell'**articolo I.3**. Il beneficiario dichiara che le informazioni contenute nella richiesta di pagamento sono complete, esatte e veritiere. In particolare certifica che le spese sostenute possono essere considerate ammissibili in conformità alla decisione di concessione del contributo finanziario, che sono state dichiarate tutte le entrate e che le richieste di pagamento sono corredate da documenti giustificativi adeguati che possono essere verificati.
4. Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di cui all'**articolo I.3.1** per:
 - (a) approvare la relazione intermedia;

- (b) chiedere al beneficiario documenti giustificativi o altre informazioni complementari che essa ritenga necessarie per approvare la relazione;
 - (c) rifiutare la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.
5. In assenza di reazione scritta da parte della Commissione entro il periodo d'esame di cui all' **articolo I.3.1**, paragrafo 3, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che corre la richiesta di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
 6. Se vengono richieste informazioni complementari o una nuova relazione, il termine per l'esame è prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni. Tali richieste e la proroga del periodo d'esame vengono notificate al beneficiario mediante un documento ufficiale. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiesti, il beneficiario dispone del periodo previsto all' **articolo I.3.1**, paragrafo 3.
 7. La proroga del termine per l'approvazione della relazione può ritardare il pagamento di un periodo di tempo equivalente.
 8. In caso di rifiuto e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione descritta sopra.
 9. In caso di nuovo rifiuto, la Commissione si riserva la possibilità di sopprimere il contributo finanziario.

III.3.5 Pagamento del saldo

1. Il pagamento del saldo, che non può essere rinnovato, interviene dopo la conclusione dell'azione, in base alla effettiva realizzazione di quest'ultima. Esso può anche essere oggetto di un ordine di recupero, se i precedenti pagamenti di prefinanziamento superano l'importo del contributo finanziario definitivo determinato conformemente alla decisione che concede il contributo finanziario.
2. Alla scadenza prevista nella decisione che concede il contributo finanziario, il beneficiario presenta richiesta di pagamento del saldo, corredata dai seguenti documenti:
 - (a) una relazione finale di esecuzione tecnica;
 - (b) un rendiconto finanziario definitivo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio di previsione e sostenuto da rendiconti dettagliati delle entrate effettive e delle spese finali per l'esecuzione dell'azione.
3. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni dell'**articolo I.3.1**. Il beneficiario dichiara che le informazioni contenute nella richiesta di pagamento sono complete, esatte e veritiere. In particolare certifica che le spese sostenute possono essere considerate ammissibili in conformità alla decisione di concessione del contributo finanziario, che sono state dichiarate tutte le entrate e che le richieste di pagamento sono corredate da documenti giustificativi adeguati che possono essere verificati.
4. Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di cui all'**articolo I.3.1** per:
 - (a) approvare la relazione finale sull'esecuzione dell'azione;
 - (b) chiedere al beneficiario documenti giustificativi o altre informazioni complementari che essa ritenga necessarie per approvare la relazione;
 - (c) rifiutare la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.

5. In assenza di reazione scritta da parte della Commissione entro il periodo d'esame di cui all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che correda la richiesta di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
6. Le richieste d'informazioni complementari o di una nuova relazione vengono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3.
7. Se sono state richieste informazioni complementari, il termine per l'esame è prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni.
8. In caso di rifiuto e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione descritta sopra.
9. In caso di nuovo rifiuto, la Commissione si riserva la possibilità di sopprimere il contributo finanziario.

III.3.6 Disposizioni generali relative ai pagamenti

1. I pagamenti della Commissione sono effettuati in euro. L'eventuale conversione in euro degli importi effettivi dei costi viene effettuata al tasso del giorno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o, se questo non è previsto, al tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito Internet il giorno in cui la Commissione emette l'ordine di pagamento, salvo disposizioni specifiche previste nella decisione che concede il contributo finanziario.
2. I pagamenti della Commissione si considerano effettuati alla data in cui sono addebitati sul suo conto.
3. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui alla decisione che concede il contributo finanziario, notificando al beneficiario che la sua richiesta di pagamento non può essere soddisfatta perché non è conforme alle disposizioni della suddetta decisione oppure perché non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati o ancora ai fini di verifiche supplementari, essendovi il sospetto che alcune spese figuranti nel rendiconto finanziario non siano ammissibili.
4. La Commissione può anche sospendere i pagamenti in qualsiasi momento in caso di violazione constatata o presunta delle disposizioni della decisione di concessione del contributo finanziario da parte del beneficiario, per esempio in base agli esiti degli audit e degli accertamenti.
5. La Commissione notifica tale sospensione al beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo equivalente.
6. La sospensione decorre dalla data di invio della suddetta lettera da parte della Commissione. Il termine di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data di registrazione della richiesta di pagamento redatta correttamente, dal ricevimento dei documenti giustificativi richiesti, o alla fine del periodo di sospensione notificato dalla Commissione.
7. Alla scadenza del termine previsto nella decisione di concessione del contributo finanziario il beneficiario ha diritto a un interesse di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento cui applicare la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento. La presente disposizione non si applica alle

amministrazioni pubbliche nazionali degli Stati membri dell'Unione che beneficiano di un contributo finanziario.

8. Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento, esclusa, e la data del pagamento quale definita al paragrafo 2 del presente articolo, inclusa. Questi interessi non sono considerati entrate dell'azione ai fini della determinazione del contributo finale. La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata un ritardo nel pagamento.
9. A titolo eccezionale, quando l'interesse calcolato in conformità delle disposizioni del comma sette e otto è inferiore o pari a 200 EUR, esso viene versato al beneficiario solo se la domanda viene presentata entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto il pagamento tardivo.
10. La Commissione detraerà gli interessi maturati mediante un prefinanziamento superiore a 50 000 EUR dal pagamento del saldo al beneficiario. Gli interessi non sono considerati un'entrata dell'azione ai sensi dell'**articolo III.3.8**.
11. Quando i prefinanziamenti versati superano 750 000 EUR per ogni decisione di concessione del contributo finanziario alla fine di ciascun esercizio, gli interessi vengono recuperati per ciascun periodo di riferimento. Tenuto conto dei rischi associati al contesto gestionale e alla natura delle azioni finanziate, la Commissione può recuperare gli interessi generati da prefinanziamenti inferiori a 750 000 EUR almeno una volta all'anno.
12. Quando gli interessi superano il saldo o l'importo dovuto al beneficiario, come indicato all'**articolo III.3.5** o sono generati dal prefinanziamento di cui all'**articolo III.3.3**, la Commissione li recupera in conformità dell'**articolo III.3.9**.
13. Alla Commissione non sono dovuti gli interessi che fruttano i prefinanziamenti versati agli Stati membri.
14. Il beneficiario dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell'importo del contributo finanziario che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di recupero oppure, in mancanza della data di ricevimento del pagamento del saldo, per chiedere per iscritto informazioni sulla determinazione del contributo finanziario finale, motivando le eventuali contestazioni. Trascorso questo termine, le domande non saranno più prese in considerazione. La Commissione s'impegna a rispondere per iscritto, nei due mesi dalla data di ricezione della domanda di informazioni, motivando la sua risposta.
15. Questa procedura non pregiudica il diritto del beneficiario di promuovere un ricorso contro la decisione della Commissione. Conformemente alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, tali ricorsi devono essere inoltrati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in assenza di notifica, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

III.3.7 Ammissibilità dei costi

1. Per essere considerati ammissibili, i costi dell'azione devono rispettare i criteri generali seguenti:
 - (a) essere sostenuti nel corso dell'azione come precisato nella decisione che concede il contributo finanziario, fatta eccezione per i costi relativi alle relazioni finali e ai certificati riguardanti i rendiconti finanziari e i relativi conti;
 - (b) essere in relazione con l'oggetto dell'azione e previsti nel bilancio di previsione dell'azione;
 - (c) essere necessari per l'esecuzione dell'azione oggetto del contributo finanziario;
 - (d) devono essere identificabili e verificabili, in particolare registrati nella contabilità del beneficiario e determinati conformemente ai principi contabili applicabili del paese in cui è stabilito il beneficiario e alle pratiche consuete di contabilizzazione dei costi del beneficiario;
 - (e) devono essere conformi alle leggi fiscali e di previdenza sociale applicabili;
 - (f) essere ragionevoli e giustificati nonché rispondenti ai principi di una sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'efficienza e l'economicità.
2. Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione con i conti e i documenti giustificativi corrispondenti.
3. I costi diretti rimborsabili dell'azione sono quelli che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 1, possono essere identificati come costi specifici direttamente connessi alla sua realizzazione e oggetto di imputazione diretta. Sono ammissibili in particolare i seguenti costi diretti, purché soddisfino i criteri definiti al paragrafo precedente:
 - (a) i costi del personale addetto all'azione, corrispondenti alle retribuzioni in termini reali più i contributi sociali e altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché non eccedano i tassi medi applicati abitualmente dal beneficiario in tal campo;
 - (b) i corrispondenti costi salariali del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui sono connessi al costo delle attività che l'autorità pubblica non eseguirebbe se non fosse intrapresa l'azione in oggetto;
 - (c) le spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante all'azione, purché corrispondano alle prassi consuete del beneficiario per le spese di trasferta e non eccedano i tariffari approvati ogni anno dalla Commissione;
 - (d) i costi per l'acquisto di attrezzature (nuove o di seconda mano), purché tali beni vengano ammortizzati secondo le norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente ammesse per beni della medesima natura. La Commissione prenderà in considerazione solo la quota di ammortamento di tali beni corrispondente alla durata dell'azione e al tasso effettivo di utilizzo ai fini dell'azione, salvo se la natura e/o il contesto di utilizzo del bene in oggetto giustifichino un diverso computo da parte della Commissione;
 - (e) i costi dei beni di consumo e delle forniture, a condizione che siano individuabili e imputabili all'azione;
 - (f) i costi dovuti ad altri contratti aggiudicati dal beneficiario ai fini dell'attuazione dell'azione;

- (g) i costi derivanti direttamente da esigenze imposte dalla decisione che concede il contributo finanziario (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione, verifiche contabili, traduzioni, riproduzione ecc.), comprese le eventuali spese per servizi finanziari (in particolare il costo delle garanzie finanziarie).
4. I costi indiretti ammissibili dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 1, non sono identificabili come costi specifici direttamente connessi all'esecuzione dell'azione e che possono essere oggetto di imputazione diretta, ma che sono stati sostenuti in relazione con i costi diretti ammissibili dell'azione. Tali costi non possono comprendere nessun costo diretto ammissibile.
 5. I costi indiretti sostenuti per realizzare l'azione sono ammissibili a concorrenza di un forfait massimo pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili. Se il computo forfettario dei costi indiretti è previsto nella decisione che concede il contributo finanziario, questi ultimi non devono essere giustificati con documenti contabili.
 6. I seguenti costi non sono ammissibili:
 - (a) rendimento del capitale;
 - (b) debiti e relativi oneri;
 - (c) accantonamenti per perdite o eventuali debiti futuri;
 - (d) interessi passivi;
 - (e) crediti dubbi;
 - (f) perdite dovute a operazioni di cambio;
 - (g) l'IVA, tranne nel caso che il beneficiario dimostri di non poterla recuperare (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007);
 - (h) i costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un'altra azione o di un altro programma di lavoro cui è concesso un contributo finanziario dell'Unione;
 - (i) le spese eccessive o sconsiderate.
 7. Gli eventuali apporti in natura non costituiscono costi ammissibili. Tuttavia, la Commissione può accettare, se necessario e appropriato, che il cofinanziamento dell'azione sia costituito interamente o parzialmente da contributi in natura. In tal caso il valore dei contributi non deve eccedere:
 - (a) i costi effettivamente sostenuti e debitamente giustificati dai documenti contabili dei terzi che hanno fornito al beneficiario questi contributi a titolo gratuito sostenendo i costi corrispondenti;
 - (b) i costi generalmente accettati sul mercato considerato per il tipo di apporto in questione quando non sono sostenute spese.
 8. Sono esclusi da questa possibilità i contributi di tipo immobiliare.
 9. In caso di cofinanziamento in natura, ai contributi viene attribuito un valore finanziario e il corrispondente valore è iscritto ai costi dell'azione tra i costi non ammissibili e alle entrate dell'azione come cofinanziamento in natura.
 10. I costi indiretti non sono ammissibili nel caso che il contributo finanziario per un'azione sia stato accordato a un beneficiario che, nel periodo in questione, riceve già dalla Commissione una sovvenzione di funzionamento.

III.3.8 Determinazione dell'importo finale del contributo finanziario

1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente a norma dell'**articolo III.6**, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento finale da concedere al beneficiario in base ai documenti indicati all'**articolo III.3.5**.
2. In nessun caso l'importo totale versato dalla Commissione al beneficiario può superare l'importo massimo del contributo finanziario stabilito nella decisione che concede il contributo finanziario, neanche se il totale dei costi reali ammissibili risulta superiore all'importo totale dei costi ammissibili indicato nella suddetta decisione.
3. Qualora i costi reali ammissibili al termine dell'azione risultino inferiori al totale dei costi ammissibili previsti, la partecipazione della Commissione è limitata all'importo calcolato applicando la percentuale specificata nella decisione che concede il contributo finanziario ai costi reali ammissibili approvati dalla Commissione.
4. Il beneficiario accetta che il contributo finanziario sia limitato all'importo necessario per far quadrare le entrate e le spese dell'azione e che in nessun caso esso gli procuri un profitto.
5. Il profitto si definisce come l'eccedenza eventuale dell'insieme delle entrate reali relative all'azione rispetto al complesso dei costi reali dell'azione. Le entrate effettive da considerare sono quelle accertate, generate o confermate alla data in cui il beneficiario predispone la domanda di pagamento del saldo per un finanziamento che non sia il contributo finanziario dell'Unione, cui si somma l'importo del contributo finanziario calcolato applicando i principi di cui ai paragrafi 2 e 3. Saranno presi in considerazione solo i costi effettivi che rientrano nelle categorie indicate nell'importo previsto; i costi non ammissibili sono finanziati, in ogni caso, mediante risorse non dell'Unione.
6. Ogni eccedenza così determinata comporta una riduzione, sino alla debita concorrenza, dell'importo del contributo finanziario.
7. Fermo restando il diritto di risolvere il contributo finanziario, e impregiudicato il diritto della Commissione di applicare le sanzioni indicate, qualora l'azione non sia realizzata o lo sia in modo inadeguato, parziale o tardivo, la Commissione può ridurre il contributo finanziario inizialmente previsto proporzionalmente all'effettiva realizzazione dell'azione secondo i termini enunciati nella decisione di concessione del contributo finanziario.
8. In base all'importo del pagamento finale così calcolato e all'ammontare cumulativo dei pagamenti già effettuati secondo i termini della decisione di concessione del contributo finanziario, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento del saldo quale somma ancora dovuta al beneficiario. Quando l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo del contributo finanziario finale, la Commissione emette un ordine di recupero per l'importo in eccesso.

III.3.9 Recupero

1. Qualora siano stati versati al beneficiario importi non dovuti oppure se il recupero è giustificato in base alle condizioni della decisione di concessione del contributo finanziario, il beneficiario s'impegna a rimborsare alla Commissione tali importi alle condizioni ed entro la scadenza da essa stabilite.
2. Se il beneficiario non effettua il pagamento entro la data stabilita dalla Commissione, all'importo dovuto si applicano interessi al tasso indicato all'**articolo III.3.6**. Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza stabilita per il pagamento, esclusa, e la data alla quale la Commissione riceve il pagamento integrale degli importi ad essa dovuti, inclusa.

3. Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo in conto capitale.
4. Se il pagamento non è effettuato entro la data stabilita, le somme dovute alla Commissione possono essere recuperate mediante compensazione detraendole da eventuali importi spettanti al beneficiario, dopo averlo informato in merito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente, oppure attingendo dalla garanzia finanziaria, se prevista. In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può procedere al recupero mediante compensazione prima della data prevista per il pagamento. Non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario.
5. Le spese bancarie generate dal recupero degli importi dovuti alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario.
6. Il beneficiario è informato che, a norma dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo. Questa decisione può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
7. Per il rimborso degli importi che devono essere recuperati dalla Commissione è concesso un periodo di 45 giorni di calendario. Tuttavia, se il beneficiario è uno Stato membro, è concesso un periodo di quattro mesi. Tale periodo inizia a decorrere dalla data di ricevimento della lettera notificata dalla Commissione in cui si chiede il rimborso (nota di addebito).

III.3.10 Sanzioni pecuniarie

1. A norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, il beneficiario dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi è passibile di sanzioni pecuniarie che possono andare dal 2% al 10% del valore del contributo finanziario in questione, tenendo debitamente conto del principio della proporzionalità.
2. Tale percentuale può essere portata dal 4% fino al 20% in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima inadempienza accertata. L'eventuale decisione della Commissione di applicare queste sanzioni pecuniarie è notificata al beneficiario per iscritto.

Articolo III.4: Sospensione, riduzione, annullamento e soppressione del contributo finanziario dell'Unione

III.4.1 sospensione

1. Il beneficiario può sospendere la realizzazione dell'azione, se questa si rivela impossibile o troppo difficile a causa di circostanze eccezionali, particolarmente in caso di forza maggiore. Esso ne informa la Commissione senza indugio, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa dell'esecuzione dell'azione.
2. Se la Commissione non procede ad annullare il contributo a norma dell'**articolo III.4.2.2**, il beneficiario riprende la realizzazione dell'iniziativa non appena le condizioni lo consentono, e ne informa la Commissione. La durata dell'azione viene prorogata per la durata equivalente al periodo di sospensione.
3. Con una modifica della decisione di concessione del contributo finanziario sarà prorogata la durata dell'azione e saranno effettuate le eventuali modifiche necessarie per adattare l'azione alle nuove condizioni di esecuzione.

4. La Commissione può decidere di sospendere o ridurre l'importo del contributo finanziario conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007 (**articolo III.4.2.2**, paragrafo 2).

III.4.2 Soppressione del contributo finanziario

III.4.2.1 Da parte del beneficiario

1. In casi debitamente giustificati il beneficiario può in qualsiasi momento rinunciare in tutto o in parte al contributo finanziario, informandone la Commissione per iscritto con almeno 60 giorni di calendario di anticipo e dichiarando i motivi dell'impossibilità di proseguire l'azione oggetto del contributo, senza dover versare alcuna indennità.
2. Se non viene fornita alcuna motivazione, oppure se la Commissione non le accetta, la Commissione può richiedere il rimborso totale o parziale di somme già corrisposte in forza della decisione di concessione del contributo finanziario sulla base delle relazioni tecniche e dei rendiconti finanziari da essa approvati, proporzionalmente alla gravità delle inadempienze in questione e dopo aver consentito al beneficiario di formulare le proprie osservazioni.

III.4.2.2 Da parte della Commissione

1. Le condizioni a cui la Commissione può annullare, sospendere o sopprimere il contributo finanziario sono stabilite all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007.
2. In particolare, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007 dispone che previo esame adeguato e dopo aver fornito ai beneficiari e agli Stati membri interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni entro una determinata scadenza, la Commissione:
 - (a) sopprime, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non è iniziata entro i due anni successivi alla data d'inizio dell'azione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo;
 - (b) può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario:
 - (i) in caso di irregolarità commesse nell'attuazione dell'azione in relazione alle disposizioni del diritto dell'UE; nonché
 - (ii) in caso d'inosservanza di una delle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario, in particolare se una modifica importante che influisce sulla natura di un'azione o sulle modalità di esecuzione è stata apportata senza l'approvazione della Commissione;
 - (c) può, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro quattro anni dalla data di conclusione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione dell'azione che ne beneficia non è stata completata.
3. La Commissione può recuperare la totalità o parte delle somme già versate:
 - (a) ove necessario, in particolare a seguito di annullamento, soppressione o riduzione del contributo finanziario o di richiesta di rimborso del contributo finanziario; o
 - (b) in caso di cumulo di contributi finanziari dell'Unione per un'azione.
4. Oltre che per i motivi sopra indicati, la Commissione può decidere di annullare, sospendere o sopprimere in tutto o in parte il contributo finanziario senza essere tenuta a corrispondere alcuna indennità anche nelle circostanze seguenti:

- (a) in caso di modifiche alla situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o societaria del beneficiario tali da incidere in maniera sostanziale sulla decisione di concessione del contributo finanziario o da mettere in discussione la decisione stessa;
- (b) qualora il beneficiario non ottemperi a un obbligo sostanziale derivante dalle condizioni della decisione di concessione del contributo finanziario e dei relativi allegati;
- (c) se l'azione è stata sospesa a causa di circostanze eccezionali, segnatamente in caso di forza maggiore;
- (d) se il beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o se è in corso un procedimento di tal genere a suo carico;
- (e) se nei confronti del beneficiario è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato riguardante la condotta professionale;
- (f) se il beneficiario è stato colpevole di gravi errori professionali, accertati con ogni mezzo;
- (g) se il beneficiario non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui è stabilito;
- (h) se il beneficiario è oggetto di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- (i) se il beneficiario, per ottenere il contributo finanziario stabilito dalla decisione di concessione del contributo finanziario, ha dichiarato il falso o presentato relazioni non corrispondenti alla realtà.

III.4.2.3 Procedura di denuncia

1. La procedura viene avviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente.
2. Nei casi indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 4, lettere a), b) e d) di cui sopra, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni e per prendere gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare la continuità del rispetto degli obblighi impostigli dalla decisione che concede il contributo finanziario. Se la Commissione non conferma l'accettazione delle suddette osservazioni in forma di accordo scritto entro i 30 giorni di calendario successivi al ricevimento delle stesse, la procedura di risoluzione prosegue.
3. In caso di preavviso, la risoluzione ha effetto alla fine del termine di preavviso, che inizia a decorrere dalla data in cui il beneficiario riceve la notifica della decisione della Commissione di sopprimere il contributo finanziario.
4. In mancanza di preavviso nei casi indicati alle lettere c), e), f), g), h) e i) di cui sopra, la risoluzione è effettiva con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui il beneficiario ha ricevuto notifica della decisione della Commissione di sopprimere il contributo finanziario.

III.4.2.4 Effetti della denuncia

1. In caso di risoluzione, i pagamenti della Commissione sono limitati ai costi ammissibili realmente sostenuti dal beneficiario alla data effettiva della risoluzione, nel rispetto delle

disposizioni della decisione di concessione del contributo finanziario. Non sono presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma da attuare dopo la data suddetta.

2. Il beneficiario dispone di un termine di 60 giorni di calendario, con decorrenza dalla data alla quale si applica la soppressione del contributo notificatagli dalla Commissione, per presentare la richiesta di pagamento finale conformemente alla decisione che concede il contributo finanziario. In assenza di questa domanda entro il termine prescritto, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di risoluzione e recupera ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni tecniche e da rendiconti finanziari da essa approvati.
3. In via eccezionale, allo scadere del preavviso di cui sopra, se la Commissione pone termine al contributo finanziario perché il beneficiario non ha presentato la relazione tecnica e il rendiconto finanziario finali entro il termine di cui alla decisione di concessione del contributo finanziario e non ha ancora ottemperato a quest'obbligo nei due mesi che seguono il sollecito notificatogli per iscritto dalla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con un mezzo equivalente, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di conclusione dell'azione. La Commissione recupererà inoltre ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni tecniche e finanziarie da essa approvate.

III.4.3 Termini per l'annullamento del contributo finanziario

Salvo i casi debitamente giustificati e accettati dalla Commissione, il contributo finanziario UE concesso per un'azione che non è stata avviata nei due anni successivi alla data di inizio prevista di cui all'**articolo II.2.1**, sarà annullato dalla Commissione (cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 680/2007). Il contributo è rimborsato alla Commissione entro il termine indicato all'**articolo III.3.9**.

III.4.4 Rimborso del contributo finanziario UE

Se entro quattro anni dalla data di completamento di cui all'**articolo II.2.1** l'azione non è stata completata, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo finanziario della Comunità versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 680/2007).

III.4.5 Diritto di formulare osservazioni

1. In caso di sospensione, riduzione, annullamento o soppressione della decisione relativa alla concessione del contributo finanziario dell'Unione, in particolare a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007, la Commissione chiede al beneficiario di presentare preventivamente le proprie osservazioni.
2. Qualora il beneficiario non sia uno Stato membro, un'impresa comune o un'organizzazione internazionale, la Commissione chiede anche allo Stato membro interessato, di cui all'**articolo 4 della presente decisione**, di presentare le sue osservazioni.

Articolo III.5: Cessione di diritti e obblighi

1. Non è consentito cedere i crediti detenuti nei confronti della Commissione.
2. A titolo eccezionale, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la cessione a un terzo della responsabilità di eseguire l'azione e dei pagamenti diretti che ne derivano, previa domanda scritta motivata del beneficiario. La Commissione deve esprimere il suo eventuale accordo per iscritto prima della cessione prevista. In mancanza dell'autorizzazione di cui sopra o in caso di inosservanza delle condizioni cui è

subordinata, la cessione non è opponibile alla Commissione e non ha alcun effetto nei suoi confronti.

3. In nessun caso detta cessione può liberare il beneficiario dai suoi obblighi derivanti dalla decisione.
4. La cessione è valida solo se il terzo adempie a tutti i criteri di ammissibilità applicabili al momento della selezione dell'azione per il ricevimento del contributo finanziario.
5. I pagamenti non versati al beneficiario ma direttamente agli organi di esecuzione conformemente al modulo di identificazione finanziaria presentato dal beneficiario, non sono considerati una cessione.
6. Qualora i beneficiari siano uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, e designino sotto la loro responsabilità un'impresa pubblica o privata o un ente pubblico o privato per l'attuazione dell'azione e designino questo stesso ente come titolare del conto bancario per il versamento del contributo finanziario dell'Unione, i costi ammissibili dell'impresa pubblica o privata o dell'ente pubblico o privato incaricato della realizzazione dell'azione sono assimilati ai costi ammissibili del beneficiario, di cui all'**articolo III.3.7**.

Articolo III.6: Controlli e audit

III.6.1 Accesso al sito

1. Il beneficiario concede un accesso illimitato al personale della Commissione, o a ogni organismo esterno da essa delegato, alla sede di esecuzione dell'azione, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza ed emergenza applicabili.
2. Inoltre, il beneficiario offre la sua piena cooperazione per facilitare il compito di supervisione del personale della Commissione e intraprende ogni sforzo ragionevole per soddisfare le richieste di accesso a documenti, informazioni, lavori e simili.

III.6.2 Obblighi del beneficiario

1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007 gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario delle azioni in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi alle azioni. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.
2. Il beneficiario s'impegna a fornire alla Commissione, o a ogni altro organismo esterno da questa delegato, tutti i dati particolareggiati richiestigli, anche su supporto elettronico, per accertare la corretta esecuzione dell'azione.
3. Per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data alla quale gli è stato pagato il saldo degli importi dovutigli, il beneficiario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti originali, in particolare quelli contabili e fiscali, oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autenticate dei documenti originali relativi all'azione.
4. Il beneficiario accetta che la Commissione, per il tramite diretto dei suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno abilitato a tal fine, abbia la facoltà di procedere ad un audit sull'utilizzo del contributo finanziario. Verifiche contabili possono avvenire per tutto il periodo di esecuzione dell'azione fino al pagamento del saldo e per un ulteriore periodo di cinque anni dopo la data di pagamento di quest'ultimo. Se del caso, i risultati dell'audit possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.
5. Il beneficiario s'impegna ad assicurare al personale della Commissione, così come a persone esterne autorizzate dalla Commissione, adeguato diritto di accesso alla sede nella

quale viene realizzata l'azione e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per condurre a buon fine tali verifiche contabili.

III.6.3 OLAF

A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 680/2007, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

III.6.4 Corte dei conti

Le condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione possono prevedere in particolare una supervisione e controlli finanziari effettuati dalla Commissione, o da un rappresentante da questa autorizzato, nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti, che ha gli stessi diritti della Commissione in materia di accesso in relazione a controlli e audit.

III.6.5 Scambio di informazioni

Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni appropriate relative ai risultati dei controlli effettuati.

Articolo III.7: Protezione dei dati

1. I dati personali contenuti nella decisione di concessione del contributo finanziario sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione e del seguito della decisione che concede il contributo finanziario da parte della direzione generale "Mobilità e trasporti" della Commissione europea, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organi responsabili del controllo e della revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
2. I beneficiari possono, su richiesta scritta, avere accesso ai loro dati personali e correggere ogni dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, i beneficiari possono rivolgersi alla Direzione generale "Mobilità e trasporti" della Commissione europea. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, in qualsiasi momento i beneficiari possono inoltrare un ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo III.8: Composizione dei conflitti – Foro competente

1. A norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente decisione di concessione di un contributo finanziario è disciplinata dal diritto dell'Unione.
2. Contro le decisioni della Commissione concernenti l'applicazione della decisione di concessione del contributo finanziario il beneficiario può presentare ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nonché, per impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. ALLEGATO 2

CRONOPROGRAMMA

	(inizio attività)													
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210
Acquisizione licenza software per "project managing/teamwork", installazione														
Gestione server virtuale														
Collegamento utenti al server														
Avviamento, Attività di formazione iniziale (uso del software)														
Attività di affiancamento e supporto														
Creazione di standard documentale														
Creazione del logo di progetto														
Supporto alla rendicontazione tecnico-economica														

	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420
Acquisizione licenza software per "project managing/teamwork", installazione														
Gestione server virtuale														
Collegamento utenti al server														
Avviamento, Attività di formazione iniziale (uso del software)														
Attività di affiancamento e supporto														
Creazione di standard documentale														
Creazione del logo di progetto														
Supporto alla rendicontazione tecnico-economica														

	435	450	465	480 (31/12/2011)
Acquisizione licenza software per "project managing/teamwork", installazione				
Gestione server virtuale				
Collegamento utenti al server				
Avviamento, Attività di formazione iniziale (uso del software)				
Attività di affiancamento e supporto				
Creazione di standard documentale				
Creazione del logo di progetto				
Supporto alla rendicontazione tecnico-economica				

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPo

Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma Tel. 0521-7971

C.F. 92116650349

Rep. n°

SCHEMA DI CONTRATTO CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

concernente:

MN E 12 N.I.1. Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del Fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT”.

PREMESSO

- CHE la struttura interna dell'Amministrazione, al momento, non dispone delle professionalità capaci di rappresentare la pluralità delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività in argomento;
- CHE il Professionista/Studio....., a seguito di gara ufficiale esperita il presso la sede dell'AIPo, è stato dichiarato aggiudicatario in via definitiva dell'incarico di cui in oggetto, con determinazione n.in data.....,

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno _____(____) del mese di _____(____) dell'anno duemiladieci

(2010) presso la sede dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po sita in Parma, sono comparsi i Signori:

- Dr. Ing. _____ Dirigente dell’A.I.Po

- Dr. _____ - Via..... n., C.F. e P.IVA.:

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue a mezzo del presente atto:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L’A.I.Po (di seguito denominato anche “Committente”) affida al Professionista/Studio/Società....., (di seguito denominato anche “Incaricato” o “Professionista) che accetta, l’incarico inerente l’attività di *Project managing, supporto tecnico e rendicontazione finanziaria del progetto definitivo di “Sistemazione a corrente libera del Fiume Po nella tratta compresa tra Isola Serafini e Foce Mincio per consentire il transito di una unità di navigazione della Classe Va europea CEMT”* dell’importo complessivo netto di €, oltre IVA e contributi come per legge.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L’incarico, fatta salva diversa e motivata disposizione, all’atto pratico, del Responsabile del Procedimento, prevede le prestazioni già indicate nel disciplinare di gara e in modo più dettagliato nell’Allegato Tecnico di cui oltre, suddivise nei seguenti punti:

- a) Project managing
- b) Gestione server virtuale
- c) Creazione di standard documentale e logo di progetto
- d) Assistenza tecnico-amministrativa nella fase di rendicontazione

In particolare, nella fase di esecuzione contrattuale delle attività di cui sopra, l’Incaricato dovrà predisporre i documenti e porre in essere tutte le attività come previsto nell’Allegato Tecnico, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, allegato sub “..”.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e concorre a determinare ed integrare l’oggetto del presente incarico ed i conseguenti obblighi contrattuali, l’offerta tecnica

prodotta in sede di gara dall'incaricato, composta dalla relazione costituente l'offerta tecnica, allegata al presente disciplinare sub “..”.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista svolgerà l'incarico con l'obbligo dell'osservanza di tutte le regolamentazioni per la compilazione degli studi, dei progetti e degli elaborati tecnici secondo le direttive che riceverà all'atto pratico dal Committente.

L'incarico dovrà essere eseguito dall'incaricato mediante i soggetti dotati di idonea professionalità (almeno due unità) meglio specificati nella dichiarazione di gara allegata al presente disciplinare sub “..”.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte in coordinamento con il gruppo di progettazione del Committente, al fine di assicurare e favorire la piena condivisione di impostazioni tecniche e scelte operative e di trasferire in forma compiuta tutti i prodotti dell'attività svolta. In particolare tutti i dati e le analisi messi a punto nel corso del lavoro e le procedure impiegate per l'elaborazione dovranno essere trasferite all'AIPo e rese utilizzabili, aggiornabili ed integrabili per successive applicazioni da parte del Committente.

La regolarità dell'effettuazione di tali attività sarà certificata dal Responsabile del Procedimento.

ART. 4 - TEMPI DELLA PRESTAZIONE

Il termine finale per l'esecuzione di tutte le attività previste è fissato al **31/12/2011** con decorrenza dalla comunicazione formale del Responsabile del Procedimento di inizio delle attività.

La durata è modificabile e prorogabile per accordo tra le parti, in particolare nel caso in cui il termine dell'azione progettuale più complessiva dovesse essere prorogata.

All'inizio delle attività sarà definito uno specifico cronoprogramma dettagliato, sulla base di quello riportato nel prospetto allegato al presente contratto sub “...”.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

Il Committente, sempre attraverso il gruppo di progettazione/direzione di progetto, a richiesta metterà altresì a disposizione dell'Incaricato ogni documento o dato in suo possesso utile allo svolgimento delle attività conferite.

ART. 6 - FORMATO E NUMERO COPIE DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati di cui alle disposizioni richiamate dalla normativa, saranno presentati dal dall'Incaricato al Committente nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 dell'Allegato Tecnico.

ART.7 - COMPENSO

Il compenso che il Committente corrisponderà all'Incaricato per le prestazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione è pari a €.....(.....), IVA e oneri previdenziali esclusi, come da risultanze della gara di cui al verbale in data _____.

L'impegno economico complessivo per l'Amministrazione ammonta a €_____

All'atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura di legge.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL COMPENSO

Si conviene che i pagamenti del compenso ed i termini di riferimento previsti dal decreto legislativo 231/2002, siano articolati come segue:

- il 20% alla conclusione delle seguenti attività: consegna e set-up del server virtuale (compreso il collegamento di tutti gli utenti), acquisto e installazione della licenza software per team work, formazione utenti
- il 20 % alla definizione e consegna dello standard documentale e logo di progetto
- il 30 % dopo sei mesi dallo stato d'avanzamento precedente
- il rimanente 30%, a saldo, all'atto, all'atto della conclusione delle attività e della certificazione da parte del Responsabile del procedimento della rispondenza dell'insieme delle attività e degli elaborati agli obblighi contrattuali

I pagamenti avranno luogo entro 60 giorni dalla previa presentazione di regolari fatture.

ART. 9 - IVA

In sede di liquidazione dei compensi di cui al precedente art 7 andrà aggiunta l'IVA nelle aliquote vigenti.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Il pagamento del compenso pattuito di cui ai precedenti artt. 7 e 8 comporterà l'acquisizione in capo al Committente di tutti gli elaborati e del logo di progetto nonché della titolarità della licenza d'uso del software di gestione dei documenti/attività, senza limiti di tempo.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà darvi o meno attuazione e apportare le modifiche che riterrà opportune.

ART. 11 - PENALE PER IL RITARDO NELLA CONSEGNA

I ritardi nello svolgimento delle attività rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma dettagliato, imputabili a inadempienze dell'Incaricato, comporteranno una penale dell'uno per mille del compenso professionale per ogni giorno di ritardo.

La penale, complessivamente, potrà raggiungere un valore massimo pari al 10% del compenso complessivo per l'incarico. Raggiunto il massimo della penale senza che siano state ultimate le attività commissionate, come da successivo articolo, il Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico senza riconoscere alcun compenso al Professionista, oltre a quello eventualmente già corrisposto fino a quel momento nel rispetto dei termini contrattuali.

ART. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

La mancata ottemperanza degli adempimenti succitati sarà ritenuta grave e comporterà la rescissione del presente rapporto professionale, fatti salvi i diritti di rivalsa delle Parti per gli eventuali danni connessi.

Nel caso in cui il Professionista non dovesse rispettare i termini di consegna degli elaborati ed il ritardo, singolarmente o cumulativamente, superasse il numero di giorni corrispondenti al massimo della penale (art. 11), il Committente potrà far luogo all'immediata revoca dell'incarico senza che l'Incaricato nulla abbia a pretendere per l'attività svolta fino a quel momento, non ancora compensata.

E', altresì, facoltà del Committente valutare l'opportunità della rescissione del contratto nel caso previsto dall'art. 135 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/06).

Al Professionista non è ammesso recedere dall'incarico senza giusta causa.

Il Committente, qualora per la salvaguardia del principio dell'autotutela o per qualsivoglia motivo di pubblico interesse, decidesse di sospendere l'attività in corso, si impegna a riprendere l'incarico, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno, esclusivamente con il Professionista medesimo.

La revoca e il recesso costituiscono il presupposto per la sostituzione del soggetto affidatario senza diritto alcuno per l'originario Incaricato.

ART.13 - GARANZIE

L'Incaricato sarà tenuto a produrre, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, una cauzione definitiva nella misura indicata dall'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, che dovrà permanere fino alla scadenza del contratto, comprese le eventuali proroghe.

ART. 14 - DIVERGENZE

Tutte le eventuali controversie che sorgessero relativamente all'espletamento del presente incarico e che non si potessero definire in via Amministrativa saranno deferite in via esclusiva al giudice ordinario.

Per quanto non previsto, si intendono richiamati gli articoli del codice di procedura civile.

ART. 15 – RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non esplicitamente detto e convenuto nel presente disciplinare si rimanda alle vigenti normative sui lavori pubblici ed a quelle professionali.

ART. 16 – ESECUTIVITA'

Il presente atto, redatto in doppio originale, è impegnativo per il Professionista dalla data di sottoscrizione, mentre per il Committente lo diverrà solo dopo il conseguimento della esecutività di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO N. 1: *“Con riferimento al Bando di gara in oggetto, si chiede se la garanzia richiesta in contanti o mediante fidejussione indicata all’Art. 5 del Disciplinare di gara, dev’essere inserita all’interno della busta “A –Documentazione Amministrativa”?. All’Art. 8 – Modalità presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte non viene menzionata in nessuna delle tre buste. Non viene richiesto un certificato della Camera di Commercio, è comunque consigliabile allegarlo?”*

RISPOSTA :

- la garanzia richiesta di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara, va inserita all’interno della busta “A”,

- per quanto concerne il certificato della Camera di Commercio è sufficiente compilare il modello di autodichiarazione allegato “A” al Disciplinare di gara.

QUESITO N. 2: *“Con riferimento al Bando di gara in oggetto, si chiede se la creazione di standard documentale e logo di progetto di cui al punto 3.b dell’Allegato Tecnico, prevede l’ideazione di un semplice logo grafico o anche di un acronimo o specifica denominazione riferita al progetto stesso.*

RISPOSTA : Si precisa che la richiesta di caratterizzazione grafica del progetto potrà prevedere anche l’ideazione di un acronimo.
